



MY PENSION

**La Pensione Integrativa
per dare più energia al tuo domani**

Proposta di Assicurazione Vita

Le presenti Note Informative
non sono soggette al preventivo controllo da parte dell'ISVAP



MY PENSION

**La Pensione Integrativa
per dare più energia al tuo domani**

SOMMARIO

My Pension

PRESENTAZIONE Pag. 2

TERMINOLOGIA Pag. 3

Benefit

NOTA INFORMATIVA Pag. 5

CONDIZIONI DI POLIZZA Pag. 9

TaxBenefit

NOTA INFORMATIVA Pag. 16

CONDIZIONI DI POLIZZA Pag. 23

Copertura Complementare

CONDIZIONI DI POLIZZA Pag. 29

CONDIZIONI DI EROGAZIONE
E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
Rend&Cap - CONDIZIONI

Pag. 31

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST Pag. 32

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI Pag. 35



PRESENTAZIONE

Obiettivo

My Pension è un prodotto assicurativo che consente al Sottoscrittore di costituirsi i mezzi necessari a conseguire una Pensione Integrativa. Tale obiettivo viene raggiunto mediante l'utilizzo flessibile di due strumenti assicurativi, Benefit e TaxBenefit, le cui condizioni contrattuali sono di seguito riportate.

My Pension prevede due versioni:

- My Pension Basic;
- My Pension Gold. Questa seconda versione è riservata ai correntisti di Banca Mediolanum e include una copertura complementare in caso di invalidità totale e permanente le cui condizioni contrattuali sono di seguito riportate.

Durata

Dal momento che l'obiettivo della costituzione della Pensione si basa su due strumenti assicurativi, ne deriva che questi ultimi avranno una identica durata contrattuale. La durata minima è specificata ai rispettivi artt. 4 delle Condizioni di Polizza di Benefit e di TaxBenefit.

Piano dei Versamenti

La flessibilità di My Pension deriva dalla possibilità di ripartire il Versamento Annuo Complessivo, destinato alla costituzione della Pensione, in maniera dinamica beneficiando dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa in vigore. Quindi il Sottoscrittore potrà, in ogni momento e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, indicare una diversa ripartizione dei versamenti futuri tra i due prodotti senza modificare le caratteristiche salienti degli stessi.

Il Sottoscrittore definisce, al momento della sottoscrizione di My Pension, il proprio Piano dei Versamenti, ossia:

- a) sceglie il proprio Profilo di Investimento tra i 4 Profili predefiniti ed il Profilo "personale". Tale scelta sarà valida ed applicata sia per Benefit che per TaxBenefit;
- b) stabilisce l'entità del Versamento Annuo Complessivo da suddividere tra Benefit e TaxBenefit e ne definisce la ripartizione iniziale. È possibile beneficiare della possibilità di ripartizione solo se, in fase di sottoscrizione iniziale, sia stato effettuato un versamento minimo di € 10 su ciascun prodotto.

Il Versamento Annuo Complessivo dovrà essere almeno pari a € 1.000 per la versione My Pension Basic e almeno pari a € 5.000 per la versione My Pension Gold. Il Piano dei Versamenti viene indicato in polizza e stabilisce la "dimensione", intesa come numero massimo di Versamenti Annui Complessivi effettuabili durante la durata contrattuale (comprendendo quindi i versamenti su entrambe le polizze, Benefit e TaxBenefit), nonché l'importo e la rateazione degli stessi che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno € 100.

È facoltà del Sottoscrittore effettuare in qualsiasi momento Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno € 100, fino al raggiungimento della "dimensione" del Piano stesso. Al verificarsi di tale evento viene meno la facoltà per il Sottoscrittore di effettuare ulteriori Versamenti Successivi o Aggiuntivi sul contratto, che rimane comunque attivo, con conseguente sospensione automatica dei Versamenti fatta salva la facoltà di richiedere un ampliamento della "dimensione" del Piano in base a quanto stabilito ai successivi art. 15 di Benefit e art. 13 di TaxBenefit. Il Sottoscrittore titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum ha la facoltà di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e banca telefonica) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- modificare l'entità di ogni singolo versamento o la rateazione dei versamenti senza ampliare la "dimensione" del Piano;
- sospendere e riprendere il Piano stesso;
- ampliare la "dimensione" del Piano dei Versamenti. In questo caso Mediolanum Vita provvederà a ricalcolare le commissioni dovute in base alle nuove caratteristiche del Piano ed a trattenere dal versamento effettuato contestualmente o successivamente alla richiesta di modifica il conguaglio commissionale così come determinato ai successivi art. 15 di Benefit e art. 13 di TaxBenefit.

Il Sottoscrittore è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, almeno 90 giorni prima della rata del versamento che vuole variare;

- c) effettua il primo Versamento Annuo Complessivo in un'unica soluzione oppure con rateazione semestrale. In tale caso la seconda semestralità del versamento sarà effettuata mediante la stessa modalità di pagamento e con la rateazione prescelta dal Sottoscrittore per i Versamenti Successivi.

I Versamenti Aggiuntivi possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per effettuare i Versamenti Programmati sono ammesse le seguenti modalità: autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (RID), addebito diretto su c/c di Banca Mediolanum o, qualora il Sottoscrittore sia titolare delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.



Si raccomanda l'attenta ed integrale lettura di quanto di seguito riportato prima della sottoscrizione.

TERMINOLOGIA

Compagnia di assicurazione

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3 (MI), Italia - Capitale Sociale Interamente Versato euro 87.720.000 - C.C.I.A.A. (Mi) 842196 - Codice Fiscale/Partita IVA/Numero Registro Imprese di Milano 01749470157 - Impresa Aut. Min. 8279 del 6.7.1973 (G.U. 193 del 27.7.1973).

Società di distribuzione

Banca Mediolanum S.p.A. - Palazzo Meucci - Via F. Sforza - Basiglio - Milano 3 (MI) - 20080.

Sottoscrittore

È la persona nella quale coincidono le seguenti figure contrattuali :

- colui che stipula la polizza con Mediolanum Vita e si impegna ad effettuare i versamenti (Contraente-Aderente);
- colui sulla vita del quale è stipulata la polizza (Assicurato-Aderente);
- colui al quale spettano le prestazioni previste dal contratto (Beneficiario-Aderente).

Data di decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dal 1° giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del Versamento Iniziale.

Giorno di riferimento

È il giorno in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del versamento presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del versamento si intende acquisita secondo le modalità e nei termini di cui agli artt. 16 e 14 delle Condizioni di Polizza rispettivamente di Benefit e di TaxBenefit. Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 C.C. - la Società di Distribuzione a trasmetterle le proposte di assicurazione e i relativi mezzi di pagamento ricevuti entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. La Società di Distribuzione, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Promotori Finanziari a trasmetterle tempestivamente le proposte di assicurazione ed i relativi mezzi di pagamento. Mediolanum Vita provvede ad effettuare il versamento degli assegni entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Fondo Interno

Fondo espresso in quote istituito da Mediolanum Vita nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dal Sottoscrittore al netto dei costi di sottoscrizione.

O.I.C.R.

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, termine con cui vengono tecnicamente definite le diverse categorie di risparmio gestito in monte e diviso in quote (Fondi Comuni di Investimento e Sicav).

Piano Individuale di Previdenza

Forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9 ter del D.Lgs 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche.

Posizione individuale

Capitale maturato sulla base del controvalore complessivo delle quote relative alla polizza ad una certa data.

Versamento Annuo

È il Versamento Annuo destinato alla polizza Benefit e/o TaxBenefit.



Versamento Annuo Complessivo

È la somma dei Versamenti Annuo destinati alle polizze Benefit e/o TaxBenefit.

Durata dell'opzione Rend&Cap

Coincide con la vita del Sottoscrittore.

Periodo Iniziale Rend&Cap

È il periodo iniziale del contratto che viene stabilito dal Sottoscrittore al momento della scelta di Rend&Cap con un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni.

Capitale Residuo Rivalutato Rend&Cap

È il capitale che, nel corso del "periodo iniziale", serve a determinare l'importo pagabile in caso di decesso del Sottoscrittore; alla scadenza di detto periodo viene utilizzato per erogare la rendita vitalizia. Viene determinato sottraendo al capitale maturato a scadenza le rendite pagate ed applicando all'importo così determinato la rivalutazione.



Si raccomanda l'attenta ed integrale lettura della presente Nota Informativa prima della sottoscrizione della Polizza.

NOTA INFORMATIVA

Compagnia di assicurazione

Mediolanum Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3 (MI), Italia - Capitale Sociale Interamente Versato euro 87.720.000 - C.C.I.A.A. (Mi) 842196 - Codice Fiscale/Partita IVA/Numero Registro Imprese di Milano 01749470157 - Impresa Aut. Min. 8279 del 6.7.1973 (G.U. 193 del 27.7.1973).

Società di distribuzione

Banca Mediolanum S.p.A. - Palazzo Meucci - Via F. Sforza - Basiglio - Milano 3 (MI) - 20080.

Obiettivo

BENEFIT è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in forma mista che prevede la liquidazione di un capitale alla scadenza del contratto. Il valore della prestazione di Mediolanum Vita sia in caso di vita che in caso di premorienza del Sottoscrittore è in ogni caso correlato in ogni momento al valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore.

Conclusione del contratto

BENEFIT si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, in cui sono integralmente richiamate le Condizioni di Polizza e la Nota Informativa, che vengono contestualmente consegnate al Sottoscrittore. Le Condizioni di Polizza si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Sottoscrittore all'atto della sottoscrizione della Proposta. Mediolanum Vita dà altresì per conosciuta da parte del Sottoscrittore la propria accettazione della Proposta e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del Sottoscrittore.

Recesso

Il Sottoscrittore ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è "informato" che il contratto è concluso (ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni di Polizza) avendo diritto alla restituzione dei versamenti effettuati. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta. Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 16 delle Condizioni di Polizza, l'importo restituito sarà tuttavia corretto della eventuale differenza positiva o negativa del valore delle quote del giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento (art. 5 delle Condizioni di Polizza).

Capitale liquidabile alla scadenza

È pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto a tale data (art. 6 delle Condizioni di Polizza). La Compagnia non offre garanzie di carattere finanziario.

Poiché il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui esse sono rappresentazione, la prestazione potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.

Capitale liquidabile in caso di decesso del Sottoscrittore

È pari al 101% del maggiore tra il totale dei versamenti effettuati alla data di denuncia del sinistro ed il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse alla medesima data (art. 8 delle Condizioni di Polizza).

Durata della copertura assicurativa

È pari alla differenza in anni interi, arrotondata per difetto, tra:

- l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore in vigore al momento della richiesta di liquidazione della prestazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, l'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche (attualmente pari a 57 anni);
- l'età del Sottoscrittore al momento della decorrenza della copertura assicurativa con un minimo di cinque anni.

La durata del contratto e, conseguentemente, la scadenza dello stesso possono quindi variare rispetto a quanto calcolato al momento della decorrenza di BENEFIT a seguito di modifiche dei requisiti previsti dalla normativa per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di un cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore. A seguito di tali modifiche alla durata del contratto il Sottoscrittore ha la possibilità di adeguare la durata del Piano di Versamenti.

È fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per un periodo massimo di cinque anni.



Piano dei versamenti

Alla sottoscrizione del contratto il Sottoscrittore (art. 9 delle Condizioni di Polizza):

- a) sceglie il proprio Profilo di Investimento tra i 4 Profili predefiniti ed il Profilo "personale". Tale scelta sarà valida ed applicata sia per Benefit che per TaxBenefit;
- b) stabilisce l'entità del Versamento Annuo Complessivo e ne definisce la ripartizione iniziale tra la presente polizza Benefit e l'eventuale polizza TaxBenefit "collegata". È possibile beneficiare della possibilità di ripartizione solo se, in fase di sottoscrizione iniziale, sia stato effettuato un versamento minimo di € 10 su ciascun prodotto;
- c) effettua il primo Versamento Annuo Complessivo.

I Versamenti Successivi vengono adeguati annualmente sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati incrementato di tre punti percentuali. I Versamenti Aggiuntivi possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per effettuare i Versamenti Programmati sono ammesse le seguenti modalità: autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (RID), addebito diretto su c/c di Banca Mediolanum o, qualora il Sottoscrittore sia titolare delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.

Versamenti Aggiuntivi

È possibile in ogni momento effettuare Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano dei Versamenti.

Costi diretti ed indiretti del contratto

A) Costi diretti

- a1) **Le commissioni applicate al primo Versamento Annuo (cfr. tabella A), sono crescenti in base alla durata del piano e decrescenti in funzione dell'importo del Versamento Annuo Complessivo. Tali commissioni sono comprese tra un massimo dell'80% ed un minimo del 5%. Sui versamenti successivi (cfr. tabella B), le commissioni sono decrescenti in funzione della durata del piano e sono comprese tra un massimo dell'8% ed un minimo del 4% (art. 9 delle Condizioni di Polizza).** Il Sottoscrittore ha la facoltà di ampliare la dimensione del piano di versamenti stabilito inizialmente con i tempi e le modalità descritte all'art. 15 delle Condizioni di Polizza. In tal caso Mediolanum Vita provvederà a calcolare ed, eventualmente, a trattenere un conguaglio commissionale;
 - a2) **diritto fisso di gestione:** € 40 annui, indicizzabili (art. 12 delle Condizioni di Polizza);
 - a3) **rimborso spese per ogni istruzione impartita dal Sottoscrittore circa la composizione dell'investimento del capitale maturato:** € 52 indicizzabili (art.12 delle Condizioni di Polizza);
 - a4) **diritto fisso** di € 20 per ogni istruzione impartita dal Sottoscrittore di **variazione della ripartizione del premio** (art. 12 delle Condizioni di Polizza).
 - a5) **diritto fisso** di € 6 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di **mancato buon fine del mezzo di pagamento** (art. 12 delle Condizioni di Polizza);
 - a6) il premio relativo alla copertura complementare, ove prevista, pari al 5% del Versamento Annuo, verrà corrisposto tramite annullamento delle quote investite nei Fondi (art. 12 delle Condizioni di Polizza).
- I costi previsti ai punti a2), a3), a4), a5) e a6) saranno applicati ripartendoli nella stessa proporzione esistente tra la posizione individuale di Benefit e quella dell'eventuale polizza TaxBenefit "collegata".

B) Costi indiretti

- **commissione di gestione annua sui Fondi Interni:** dallo 0,20% all'1% del valore netto di ciascun fondo in base alla sua tipologia. L'importo della commissione di gestione può essere modificato dalla Compagnia nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento;
- **commissione di gestione annua relativa agli O.I.C.R. in cui i Fondi Interni eventualmente investono.** A titolo meramente indicativo, la commissione di gestione prevista dagli O.I.C.R. in cui attualmente investono i Fondi Interni è compresa tra un minimo dello 0,6% ed un massimo del 2,65% annuo. Su tali Fondi viene applicata un'eventuale **commissione di overperformance**;
- le seguenti **spese a carico dei Fondi Interni:** spese di pubblicazione del valore delle quote dei Fondi Interni; spese di verifica e revisione dei Fondi Interni; oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari; spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi.

Bonus

BENEFIT prevede il riconoscimento di un BONUS DI FEDELTA' pari alle commissioni massime previste per contratti con la stessa durata (art. 13 delle Condizioni di Polizza).

Inoltre BENEFIT prevede alla scadenza del piano dei versamenti il riconoscimento di un BONUS A SCADENZA pari ad una percentuale dell'ammontare di ciascun versamento effettuato crescente in funzione della durata del versamento e dell'importo del Versamento Annuo lordo iniziale (art. 14 delle Condizioni di Polizza).

Investimento del versamento e valore unitario delle quote

I versamenti effettuati dal Sottoscrittore, dedotti i costi di sottoscrizione, vengono investiti nei Fondi Interni di Mediolanum Vita in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Sottoscrittore stesso in base alla propria propensione al rischio finanziario (art. 11 delle Condizioni di Polizza). Mediolanum Vita provvede ad assegnare le quote ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento (art.16 delle Condizioni di Polizza).



Fondi Interni

Mediolanum Vita ha istituito i seguenti Fondi Interni abbinabili al contratto, espressi in quote e denominati in euro, che possono investire anche esclusivamente in quote di O.I.C.R. (Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza):

- **AZIONARIO - INTRAPRENDENZA:** prevalentemente azionario con possibilità di investire in valori mobiliari di emittenti appartenenti a Paesi Emergenti e di aziende a piccola capitalizzazione borsistica per il mercato di riferimento e in quote di O.I.C.R. con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un alto profilo di rischio, ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con alta propensione alla volatilità;
- **AZIONARIO - DINAMISMO:** prevalentemente azionario con particolare interesse per valori mobiliari di emittenti appartenenti a Paesi OCSE e per quote di O.I.C.R. con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un alto profilo di rischio, ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con alta propensione alla volatilità;
- **AZIONARIO - PROTEZIONE:** la composizione del portafoglio è orientata a massimizzare la partecipazione ai mercati borsistici internazionali nel rispetto dell'obiettivo di una prevalente protezione del patrimonio investito (obiettivo che non può essere considerato una garanzia contrattuale). Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso, ha come finalità la graduale crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità non elevata;
- **OBBLIGAZIONARIO - CRESCITA:** prevalentemente obbligazionario con possibilità di investire in valori mobiliari obbligazionari di emittenti appartenenti a Paesi Emergenti e di "società di capitale" ("corporate bonds") e in quote di O.I.C.R. obbligazionari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso, ha come finalità la graduale crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità non elevata;
- **OBBLIGAZIONARIO - MODERAZIONE:** esclusivamente obbligazionario con particolare interesse per titoli di emittenti appartenenti a Stati aderenti all'OCSE e per quote di O.I.C.R. obbligazionari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio basso, ha come finalità la conservazione del valore del capitale investito e si rivolge ad investitori con bassa propensione alla volatilità;
- **OBBLIGAZIONARIO - LIQUIDITÀ:** esclusivamente obbligazionario con prevalente interesse per titoli aventi al momento dell'acquisto vita residua non superiore ai 3,5 anni e per quote di O.I.C.R. obbligazionari e monetari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio molto basso, ha come finalità la conservazione del valore del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità molto bassa.

Di seguito vengono riportati i valori della volatilità associati ai diversi profili di rischio sopra indicati.

Profilo di rischio	Classe di volatilità (%)
Molto basso	0-1
Basso	1-3
Medio Basso	3-8
Medio Alto	8-15
Alto	15-25
Molto Alto	+25

Il valore delle quote dei Fondi Interni è calcolato giornalmente dividendo il valore complessivo netto del relativo Fondo (determinato con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento allegato) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio e dipende quindi dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il valore così calcolato viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale".

Interruzione dei versamenti

È facoltà del Sottoscrittore sospendere e riprendere il Piano dei Versamenti in qualsiasi momento. L'interruzione dei versamenti può comportare l'impossibilità di completare il Piano definito entro la scadenza contrattuale e determinare quindi una maggiore incidenza percentuale media delle commissioni, date le modalità di applicazione delle stesse (art. 9 delle Condizioni di Polizza).

Modifica del Profilo di Investimento

Il Sottoscrittore ha la facoltà sia di modificare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata, comune per la polizza Benefit e TaxBenefit, sia di modificare la composizione dell'investimento del capitale maturato e/o di uno o tutti i successivi versamenti indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento predefiniti. In questo secondo caso la modifica determinerà il passaggio al Profilo "personale" su entrambe le polizze. La facoltà di modifica può essere esercitata 2 volte ogni 12 mesi con le modalità di cui all'art. 17 delle Condizioni di Polizza. Mediolanum Vita invierà una lettera con la quale, relativamente all'operazione di passaggio tra fondi, effettuata su specifica richiesta del Sottoscrittore, vengono fornite informazioni in merito al numero di quote rimborsate e di quelle attribuite, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

Riscatto totale

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza della polizza, il Sottoscrittore ha la facoltà di riscattare il capitale maturato inviando richiesta scritta alla Mediolanum Vita. Il valore di riscatto è pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto ed è determinato in base al valore delle quote stesse al giorno di ricezione della richiesta di riscatto (art. 19 delle Condizioni di Polizza). **Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni di-**



pende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.

Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte di Mediolanum Vita di prestiti sulla Polizza.

Regime fiscale (alla data di redazione della presente Nota Informativa)

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1261.

Tassazione delle somme assicurate

- Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in forma capitale:

i capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita vitalizia:

all'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita vitalizia la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione. Tali redditi dovranno essere determinati con i criteri sopra indicati per l'ipotesi di prestazione in forma capitale.

Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% esclusivamente sulla parte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati.

Restituzione in forma capitale per il caso di decesso del Sottoscrittore:

le somme corrisposte dalla Compagnia ai Beneficiari sono esenti da IRPEF (art.6 c.2 DPR 22/12/86, n.917, art.34 u.c. DPR 29/09/73, n.601).

- Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Impignorabilità e inalienabilità

Le prestazioni della presente polizza sono per legge impignorabili e inalienabili.

Reclami

Per ogni informazione o reclamo il Sottoscrittore può rivolgersi al Servizio Clienti del Gruppo Mediolanum telefonando al numero 800-107.107. Mediolanum Vita si impegna a dare risposta agli eventuali reclami entro 30 giorni dalla segnalazione da parte del Sottoscrittore. I reclami possono inoltre essere inviati all'ISVAP (Istituto di Vigilanza: via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) ed all'ANIA (Associazione fra le Imprese Assicuratrici: Piazza San Babila, 1 - 20122 Milano).

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Lingua utilizzabile

Il contratto è redatto in lingua italiana.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Sottoscrittore ogni modifica intervenuta nelle informazioni sopra riportate nel corso della durata contrattuale anche per effetto di modifiche alla legislazione. Inoltre, Mediolanum Vita invierà:

- con periodicità almeno annuale, un rendiconto che riporta la situazione relativa a:
 - il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a inizio periodo;
 - ciascuno dei versamenti effettuati e al numero e controvalore delle quote assegnate;
 - il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a fine periodo;
- su richiesta del Sottoscrittore, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo;
- una lettera con la quale, relativamente all'operazione di passaggio tra Fondi, richiesta specificatamente dal Sottoscrittore, vengono fornite informazioni in merito al numero delle quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno in cui tale valore si riferisce;
- il Documento di Polizza con indicazione del premio lordo versato, di quello investito, della data di decorrenza della polizza, del numero di quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno cui tale valore si riferisce. Tale documento deve includere anche l'indicazione della data in cui viene ricevuta la Proposta e la data di incasso del premio. Il valore delle quote dei Fondi Interni è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale".



CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

BENEFIT è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in forma mista in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere alla scadenza del contratto al Sottoscrittore, nel caso in cui lo stesso sia ancora in vita, un capitale pari al controvalore complessivo a tale data delle quote dei Fondi Interni di Mediolanum Vita riferite al contratto.

Le modalità di erogazione sono previste all'art. 6 del presente contratto. Poiché Mediolanum Vita non offre garanzie di carattere finanziario, la prestazione è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore e potrebbe quindi essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi. Nel caso in cui il Sottoscrittore deceda prima della scadenza del contratto, Mediolanum Vita garantisce agli eredi il pagamento di un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo art. 8.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

BENEFIT si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, in cui sono integralmente richiamate le Condizioni di Polizza e la Nota Informativa, che vengono contestualmente consegnate al Sottoscrittore.

Le Condizioni di Polizza si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Sottoscrittore all'atto della sottoscrizione della Proposta. Mediolanum Vita dà altresì per conosciuta da parte del Sottoscrittore la propria accettazione della Proposta e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della Proposta stessa da parte sua.

ART. 3) DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La decorrenza del contratto (data di inizio della durata) e la copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del primo versamento effettuato. Sempre e solo nello stesso giorno avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico di Mediolanum Vita.

ART. 4) DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La durata di BENEFIT è pari alla differenza in anni interi, arrotondata per difetto, tra:

- l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore in vigore al momento della richiesta di liquidazione della prestazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, l'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche (attualmente pari a 57 anni);
- l'età del Sottoscrittore al momento della decorrenza della copertura assicurativa

con un minimo di cinque anni.

La durata del contratto e, conseguentemente, la scadenza dello stesso possono quindi variare rispetto a quanto calcolato al momento della decorrenza di BENEFIT a seguito di modifiche dei requisiti previsti dalla normativa per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di un cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore.

A seguito di un allungamento della durata del contratto il Sottoscrittore può scegliere se adeguare la durata del Piano dei Versamenti oppure mantenere le caratteristiche originarie. In questo secondo caso la prestazione sarà comunque erogata alla scadenza del contratto.

È fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per un periodo massimo di cinque anni.

ART. 5) DIRITTO DI RECESSO

Il Sottoscrittore può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato" ai sensi del precedente art. 2 che il contratto è concluso (data di sottoscrizione della Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata, riconsegnando anche l'originale di polizza, se già ricevuto dal Sottoscrittore.

Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre 30 giorni dal momento in

cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il versamento effettuato. Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato, tale importo sarà tuttavia corretto della eventuale differenza positiva o negativa del valore delle quote del giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento.

ART. 6) CAPITALE LIQUIDABILE ALLA SCADENZA

Alla scadenza contrattuale, Mediolanum Vita corrisponderà al Sottoscrittore un capitale pari alla somma:

- del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto a tale data;
- del Bonus a scadenza (art. 14);
- dell'ultima quota del Bonus di Fedeltà (art. 13).

Il capitale liquidato sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno della scadenza del contratto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato. In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi.

ART. 7) DECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il decesso del Sottoscrittore prima della scadenza contrattuale è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dello stesso.

ART. 8) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

In caso di decesso del Sottoscrittore prima della scadenza del contratto Mediolanum Vita corrisponderà agli eredi un capitale pari al 101% del maggiore tra il totale dei versamenti lordi effettuati alla data di denuncia del sinistro ed il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto. Tale secondo importo sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno di ricezione da parte di Mediolanum Vita della denuncia di sinistro ovvero, quando in tale giorno non sia prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

ART. 9) PIANO DEI VERSAMENTI

Al momento della sottoscrizione il Sottoscrittore:

- a) sceglie il proprio Profilo di Investimento, coincidente con quello dell'eventuale polizza TaxBenefit "collegata", in base a quanto specificato al successivo art. 11;
- b) definisce la ripartizione iniziale dei versamenti tra la presente polizza Benefit e l'eventuale polizza TaxBenefit "collegata". È possibile beneficiare della possibilità di ripartizione solo se, in fase di sottoscrizione iniziale, sia stato effettuato un versamento minimo di € 10 su ciascun prodotto. Tale ripartizione potrà essere modificata successivamente in ogni momento (comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno) ed avrà effetto per i versamenti successivi;
- c) stabilisce l'entità del Versamento Annuo Complessivo pari a un minimo di € 1.000 per la versione My Pension Basic e pari a un minimo di € 5.000 per la versione My Pension Gold. Il Piano dei Versamenti viene indicato in polizza e stabilisce la "dimensione", intesa come numero massimo di Versamenti Annui Complessivi effettuabili durante la durata contrattuale (comprendendo anche gli analoghi versamenti dell'eventuale polizza TaxBenefit "collegata"), nonché l'importo e la rateazione degli stessi che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno € 100.

È facoltà del Sottoscrittore effettuare in qualsiasi momento Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno € 100, fino al raggiungimento della "dimensione" del Piano stesso. Al verificarsi di tale evento viene meno la facoltà per il Sottoscrittore di effettuare ulteriori Versamenti Successivi o Aggiuntivi sul contratto, che rimane comunque attivo, con conseguente sospensione automatica dei Versamenti fatta salva la facoltà di richiedere un ampliamento della "dimensione" del Piano in base a quanto stabilito al successivo art. 15. Il Sottoscrittore titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum ha la facoltà di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a di-



stanza (internet e banca telefonica) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- modificare l'entità di ogni singolo versamento o la rateazione dei versamenti senza ampliare la "dimensione" del Piano;
- sospendere e riprendere il Piano stesso;
- ampliare la "dimensione" del Piano dei Versamenti (art.15). In questo caso Mediolanum Vita provvederà a ricalcolare le commissioni dovute in base alle nuove caratteristiche del Piano ed a trattenere dal versamento effettuato contestualmente o successivamente alla richiesta di modifica il conguaglio commissionale determinato come al successivo art. 15.

Il Sottoscrittore è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, almeno 90 giorni prima della data del versamento che vuole variare;

- d) effettua il primo Versamento Annuo Complessivo in un'unica soluzione oppure con rateazione semestrale. In tale caso la seconda semestralità del versamento sarà effettuata mediante la stessa modalità di pagamento e con la rateazione prescelta dal Sottoscrittore per i Versamenti Successivi.

I Versamenti Aggiuntivi possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per effettuare i Versamenti Programmati sono ammesse le seguenti modalità: autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (RID), addebito diretto su c/c di Banca Mediolanum o, qualora il Sottoscrittore sia titolare delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.

ART. 10) INDICIZZAZIONE DEL VERSAMENTO ANNUO COMPLESSIVO

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, l'importo del Versamento Annuo Complessivo fissato dal Sottoscrittore viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", aumentato di tre punti percentuali. L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Versamento Annuo Complessivo così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva.

ART. 11) IL CICLO DI VITA

I Versamenti effettuati dal Sottoscrittore vengono investiti in uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Sottoscrittore stesso e coincidente per entrambe le polizze Benefit e TaxBenefit.

A) I PROFILI DI INVESTIMENTO

BENEFIT offre al Sottoscrittore la possibilità di scegliere tra 5 differenti Profili di Investimento. I primi 4 Profili proposti corrispondono a differenti allocazioni dell'investimento nei Fondi Interni costituiti dalla Compagnia di Assicurazione ed abbinabili al prodotto. Ciascuno di essi risponde a specifici obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso. Ogni Profilo prevede inoltre che la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l'obiettivo di massimizzare i ritorni degli investimenti azionari nel lungo periodo e di diminuire il rischio finanziario con l'avvicinarsi della scadenza del contratto. Tale modifica viene realizzata automaticamente dalla Mediolanum Vita liquidando parzialmente o totalmente le quote di uno o più Fondi Interni riferite allo specifico contratto e reinvestendo il controvalore dell'operazione nelle quote di uno o più altri Fondi Interni. La prima modifica automatica sarà realizzata non prima del secondo anniversario di decorrenza del contratto.

PROFILO	ALLOCAZIONE DELL'INVESTIMENTO
---------	-------------------------------

Prudenza e stabilità	per contratti con durata residua superiore ai 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponde-
-----------------------------	--

rante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli a capitale protetto. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Moderazione e calcolo

per contratti con durata residua superiore a 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa. Sono previsti inoltre - in quote minori - investimenti negli altri Fondi Interni Azionari. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Coraggio e opportunità

per contratti con durata residua superiore a 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli più aggressivi. Sono previsti inoltre - in quote minori - investimenti negli altri Fondi Interni Azionari. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Intraprendenza e dinamismo

per contratti con durata residua superiore a 5 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva. Sono previsti inoltre investimenti negli altri Fondi Interni Azionari in particolare in quelli caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e a capitale protetto. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 5° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari.

Il Sottoscrittore ha inoltre a propria disposizione un 5° Profilo di Investimento, denominato "personale", la cui composizione ed eventuale movimentazione nel tempo è lasciata alla libera iniziativa del Sottoscrittore stesso secondo le modalità previste all'art. 17 del presente contratto.

Nel corso del rapporto contrattuale il Sottoscrittore ha inoltre la facoltà di mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata secondo le modalità previste all'art. 17 del presente contratto. Mediolanum Vita si riserva comunque la facoltà di modificare in qualsiasi momento la composizione dell'investimento di uno specifico contratto, nel rispetto delle caratteristiche proprie del Profilo prescelto dal Sottoscrittore, dandone comunicazione scritta a quest'ultimo. Tale facoltà non è prevista per i Profili "personali".

B) I FONDI INTERNI

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto sono quelli il cui Regolamento è riportato in allegato. Le caratteristiche dei Fondi sono indicate nel Regolamento. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in quote di O.I.C.R..

Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, Mediolanum Vita si riserva la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti dei singoli contratti, coerentemente con il Profilo di Investimento prescelto dal Sottoscrittore, dandone opportuna comunicazione. Restano esclusi i Profili "personali".

Parallelamente il Sottoscrittore avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi la propria posizione con le modalità operative di cui all'art.17.

ART. 12) ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Ogni versamento è soggetto alle commissioni indicate nelle tabelle A e B allegate che variano in funzione dell'importo del Versamento Annuo Complessivo e della durata del Piano dei Versamenti. Agli eventuali Versamenti Aggiuntivi è applicata la commissione prevista per i Versamenti Successivi.

**B) COSTI AMMINISTRATIVI**

- b1) Ad ogni ricorrenza annuale della polizza Mediolanum Vita preleverà un diritto fisso di gestione pari a € 40. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 10 (Base anno 2002). A tale scopo il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a disinvestire un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto e a trattenere il relativo importo. In caso di riscatto il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a trattenere dall'importo da liquidare la quota parte dei costi amministrativi maturata nel corso dell'anno non ancora addebitata;
- b2) in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato verrà prelevato un diritto fisso di € 6 a titolo di rimborso spese forfettario. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 10 (Base anno 2002). Il prelievo di tale importo sarà effettuato con le stesse modalità previste per il diritto fisso di gestione;
- b3) in caso di richiesta da parte del Sottoscrittore di variazione della ripartizione del versamento verrà prelevato un diritto fisso di € 20. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 10 (base anno 2002). Tale richiesta di variazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno e sarà valida per i soli versamenti contestuali o successivi rispetto alla suddetta richiesta. Il prelievo di tale importo sarà effettuato con le stesse modalità previste per il diritto fisso di gestione;
- b4) per ogni istruzione di cui ai punti a) e b) dell'art. 17 che comporti una modifica dell'investimento del capitale maturato Mediolanum Vita tratterà dall'importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di € 52, che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 10 (Base anno 2002);
- b5) il premio relativo alla copertura complementare, ove prevista, pari al 5% del Versamento Annuo, verrà corrisposto tramite annullamento di un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto, con le modalità previste per il diritto fisso di gestione.

I costi previsti ai punti b1), b2), b3), b4) e b5) saranno applicati nella stessa proporzione esistente tra la posizione individuale di Benefit e quella dell'eventuale polizza TaxBenefit "collegata".

ART. 13) BONUS DI FEDELTA'

BENEFIT prevede il riconoscimento di un "Bonus di Fedeltà" il cui importo è complessivamente pari alle commissioni massime previste sul Versamento di prima annualità per contratti con la stessa durata prescelta dal Sottoscrittore (tabella A allegata).

Alla fine di ogni periodo di 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza viene riconosciuta una quota parte del Bonus determinata in base alla percentuale risultante dal seguente rapporto:

$$\text{Percentuale di Bonus riconosciuto} = \frac{\text{N}^\circ \text{Versamenti Anni Complessivi effettuati nel periodo}}{\text{N}^\circ \text{Versamenti Anni Complessivi dovuti complessivamente}}$$

Il "n° versamenti" è determinato in base al frazionamento prescelto dal Sottoscrittore. Ogni 5 anni Mediolanum Vita provvederà ad investire il Bonus riconosciuto secondo quanto previsto dal Profilo prescelto dal Sottoscrittore e/o dal Ciclo di Vita. Nel caso in cui il Sottoscrittore abbia rispettato il Piano dei Versamenti il riconoscimento dell'ultima quota di Bonus coinciderà comunque con la scadenza contrattuale.

ART. 14) BONUS A SCADENZA

BENEFIT prevede alla scadenza del contratto l'erogazione di un "Bonus a Scadenza" pari ad una percentuale dell'ammontare di ciascun versamento effettuato in funzione sia dell'entità del Versamento Annuo Complessivo, stabilito in sede di stipulazione del contratto, sia della durata del Piano di Versamenti come di seguito specificato.

PERCENTUALI DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO VERSAMENTO		
DURATA DEL PIANO	VERSAMENTI ANNI COMPLESSIVI FINO A € 1.500	VERSAMENTI ANNI COMPLESSIVI OLTRE € 1.500
da 5 a 14 anni	0,5% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,6% per ogni anno di durata di ciascun versamento
da 15 a 29 anni	0,6% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,7% per ogni anno di durata di ciascun versamento
da 30 anni e oltre	0,7% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,8% per ogni anno di durata di ciascun versamento

Il "Bonus a Scadenza" verrà erogato alla scadenza del Piano dei Versamenti mediante incremento, a totale carico di Mediolanum Vita, dell'importo del capitale da liquidare (art. 6).

Nel caso in cui, a seguito di un prolungamento della durata contrattuale per le motivazioni e nei limiti di cui al precedente art. 4, il Sottoscrittore non amplii il Piano dei Versamenti, il Bonus a Scadenza verrà investito nei Fondi Interni collegati al contratto secondo la composizione prevista dal Profilo di Investimento alla scadenza del Piano.

ART. 15) MODIFICA DELLE DIMENSIONI DEL PIANO DEI VERSAMENTI

Il Sottoscrittore ha la facoltà di modificare il Piano dei Versamenti (intesi quale somma dei Versamenti riferiti ad entrambe le polizze, Benefit e TaxBenefit) definito alla sottoscrizione del contratto.

La richiesta di modifica deve essere effettuata almeno 3 mesi prima dell'anniversario della decorrenza del contratto oppure in un qualsiasi momento nel caso in cui sia stata raggiunta anticipatamente la "dimensione" del Piano riferito ai Versamenti Anni Complessivi.

La modifica può essere realizzata mediante una o entrambe le seguenti opzioni:

- definizione per gli anni mancanti alla scadenza contrattuale di un Versamento Annuo Complessivo di importo superiore a quello in vigore al momento;
- modifica della durata del Piano dei Versamenti. Tale opzione può essere esercitata solo a seguito di una variazione della durata contrattuale derivante da:
 - modifiche dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore per il pensionamento di vecchiaia;
 - cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore;
 - proroga nel limite massimo di 5 anni di cui al precedente art. 4.

Il valore nominale del Piano viene conseguentemente ampliato.

A fronte di tale modifica la Compagnia provvederà a:

- calcolare le commissioni complessivamente dovute fino a quel momento come se fin dall'inizio il Sottoscrittore avesse optato per la nuova durata e/o per un Versamento Annuo Complessivo pari al versamento medio risultante a seguito dell'ampliamento;
- trattenere dal primo Versamento Complessivo, nella stessa proporzione esistente tra il versamento di prima annualità di Benefit e quello di TaxBenefit, effettuato contestualmente o successivamente alla modifica, il conguaglio fra le commissioni effettivamente versate e quelle calcolate come sopra descritto. In caso di non sufficiente capienza di detto versamento il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a disinvestire un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto e a trattenere il relativo importo. Nel caso in cui le nuove commissioni risultassero inferiori a quelle effettivamente trattate non è prevista l'applicazione di un conguaglio a carico di Mediolanum Vita. Il conguaglio non verrà applicato in caso di riduzione della durata del Piano dei Versamenti operata da Mediolanum Vita appena informata della riduzione della durata contrattuale di cui ai precedenti punti b1) e b2) anche senza esplicita richiesta del Sottoscrittore.

Ai Versamenti effettuati dopo l'ampliamento verrà applicata la commissione prevista sui Versamenti Successivi per Piani della stessa durata.

Il "Bonus di Fedeltà" verrà ricalcolato in base alle nuove caratteristiche del Piano dei Versamenti e riconosciuto con le modalità di cui all'art. 13. In caso di una riduzione della durata del Piano dei Versamenti il riconoscimento del "Bonus di Fedeltà" sarà effettuato in base alla nuova durata.



Per quanto riguarda il “Bonus a Scadenza”, la percentuale da applicare ai versamenti effettuati dopo la modifica verrà determinata in base alle nuove caratteristiche del Piano. Per quanto riguarda i versamenti già effettuati, il Bonus verrà determinato ricalcolando, se necessario, la durata di ogni versamento.

ART. 16) INVESTIMENTO DEL VERSAMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

I versamenti effettuati dal Sottoscrittore, al netto di tutti i costi di sottoscrizione, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita in base al Profilo di Investimento scelto dal Sottoscrittore.

Mediolanum Vita provvede ad assegnare le quote ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del versamento che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del versamento viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell'avvenuto accredito del versamento sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del versamento è data per conosciuta una volta che la Proposta o altra comunicazione idonea, in caso di Versamenti Successivi e/o Aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita.

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sulla Proposta di Assicurazione. Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (RID) la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinaria.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 C.C. - la Società di Distribuzione a trasmetterle le proposte di assicurazione ed i relativi mezzi di pagamento ricevuti entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. La Società di Distribuzione, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Promotori Finanziari a trasmetterle tempestivamente le proposte di assicurazione ed i relativi mezzi di pagamento. Mediolanum Vita provvede ad effettuare il versamento degli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede.

L'importo netto dei versamenti viene attribuito ai Fondi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.

ART. 17) MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO

Il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata relativa ad entrambe le polizze, inviando richiesta scritta a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, per il Sottoscrittore titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, nell'ambito del servizio di “banca diretta” di Banca Mediolanum. Tale modifica del Profilo comporterà una analoga variazione sulla eventuale polizza TaxBenefit “collegata”. La modifica del Profilo può essere richiesta in ogni momento, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. La modifica verrà operata trasferendo sul nuovo Profilo l'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta. In particolare, l'ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote relative al Profilo originario del giorno di ricezione nella sede della Compagnia della richiesta del Sottoscrittore, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es: Versamenti Aggiuntivi e/o Successivi, rimborso di un versamento a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del 1° giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del movimento. Mediolanum Vita reinvestirà tale capitale nei Fondi Interni previsti dal nuovo Profilo in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento. Tutti i versamenti successivi a tale data confluiranno nel nuovo Profilo in base alle modalità previste all'art. 16. La modifica del Profilo di Investimento non esercita impatti sul meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti sul Profilo “di arrivo”;
- modificare, totalmente o parzialmente, le modalità di investimento

del capitale maturato così come di uno o di tutti i Versamenti Successivi o Aggiuntivi anche indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento predefiniti.

Tale modifica comporterà una analoga variazione sulla eventuale polizza TaxBenefit “collegata”.

Tali modifiche determinano il passaggio alla tipologia di investimento “personale” con la conseguente interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti. Anche in questo caso la richiesta di modifica deve pervenire a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, per i Sottoscrittori titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, nell'ambito del servizio di “banca diretta” di Banca Mediolanum.

Mediolanum Vita modificherà la composizione dell'investimento del capitale maturato con le modalità previste per il passaggio ad un nuovo Profilo di Investimento.

Gli eventuali Versamenti Successivi ed Aggiuntivi saranno quindi investiti secondo le specifiche indicazioni del Sottoscrittore.

Nel caso di modifica delle modalità di investimento dei versamenti successivi, la relativa richiesta dovrà invece pervenire alla Mediolanum Vita entro 10 giorni dalla decorrenza del versamento cui il Sottoscrittore desidera sia applicata.

Per ogni istruzione di cui ai punti a) e b) che comporti una modifica dell'investimento del capitale maturato Mediolanum Vita tratterà un importo a titolo di rimborso spese di cui al precedente art. 12, punto b4. La facoltà di modifica può essere esercitata 2 volte ogni 12 mesi.

ART. 18) INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI

L'interruzione dei versamenti non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto del Sottoscrittore, e non influisce in alcun modo sul meccanismo automatico di modifica della composizione degli investimenti. Mediolanum Vita continuerà a prelevare il diritto fisso di gestione annuo con le modalità di cui all'art. 12, punto b1. Il capitale da corrispondere alla scadenza del contratto sarà determinato dal valore delle quote risultanti nel/i Fondo/i Interni a tale data. La risoluzione automatica del contratto è prevista nel solo caso in cui il numero delle quote riferite al contratto risulti pari a zero.

ART. 19) RISCATTO

Il Sottoscrittore, a partire dal primo anniversario di polizza, può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di riscatto.

L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Sottoscrittore invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto presso la sede di Mediolanum Vita. L'esercizio del diritto di riscatto comporta il disinvestimento totale delle quote risultanti alla data di ricezione della richiesta. Il valore di riscatto è determinato in base al valore delle quote alla medesima data.

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Sottoscrittore.

L'importo equivalente al valore di riscatto verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento.

Non sono previsti riscatti parziali.

Il riscatto della presente polizza Benefit non comporta il riscatto della eventuale polizza TaxBenefit “collegata”.

ART. 20) OPZIONI A SCADENZA

Alla scadenza del contratto nonché in caso di riscatto, il Sottoscrittore ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile calcolata in base al sesso ed all'età del Sottoscrittore al momento della conversione.

La rendita potrà essere:

- vitalizia pagabile finché il Sottoscrittore sia in vita;
- pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia finché il Sottoscrittore sia in vita;
- vitalizia a favore del Sottoscrittore e reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata;
- una rendita vitalizia immediata denominata Rend&Cap, come da Condizioni allegate.

Tali opzioni sono disponibili a condizione che la rendita annua assicurata risulti almeno pari a € 1.200. Le condizioni di erogazione e rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.



ART. 21) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per tutti i pagamenti di Mediolanum Vita dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da presentare è la seguente:

a) in caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Sottoscrittore indicante gli estremi del c/c su cui accreditare la prestazione;
- autocertificazione dei dati di un documento di identità non scaduto;

b) in caso di decesso del Sottoscrittore:

- certificato di morte del Sottoscrittore;
- documenti necessari ad identificare gli aventi diritto;

c) in prossimità della scadenza di polizza la Compagnia invierà una comunicazione scritta al Sottoscrittore nella quale sarà indicata la documentazione necessaria alla liquidazione.

2) Termini di pagamento

Mediolanum Vita eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o, se posteriore, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore.

I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta corrente.

ART. 22) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 23) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa a:

- il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a inizio periodo;
- ciascuno dei versamenti effettuati ed al numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a fine periodo.

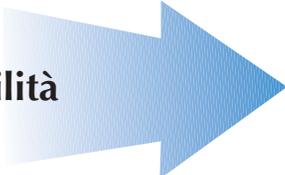
Mediolanum Vita, inoltre certificherà annualmente al Sottoscrittore l'importo corrisposto per il pagamento della garanzia complementare, ove prevista.

ART. 24) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Mediolanum Vita è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza, ovvero del domicilio eletto dal Sottoscrittore o dagli eredi di quest'ultimo a seconda del soggetto che promuove la causa.



ESEMPLIFICAZIONE A TITOLO INDICATIVO DELLA RIPARTIZIONE DELL'INVESTIMENTO TRA I FONDI INTERNI

PROFILO D'INVESTIMENTO	ANNI	
	40 - 30 anni	30 - 20 anni
Prudenza e Stabilità 	azionari a capitale protetto azionari conservativi	azionari a capitale protetto azionari conservativi
Moderazione e Calcolo 	azionari conservativi azionari aggressivi	azionari a capitale protetto azionari conservativi
Coraggio e Opportunità 	azionari conservativi azionari aggressivi	azionari conservativi azionari aggressivi
Intraprendenza e Dinamismo 	azionari aggressivi	azionari aggressivi

Azionari a capitale protetto = Azionario - Protezione
 Azionari conservativi = Azionario - Dinamismo
 Azionari aggressivi = Azionario - Intraprendenza

Obbligazionario - Protezione
 Obbligazionario - Dinamismo
 Obbligazionario - Intraprendenza



MANCANTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

20 - 10 anni

10 - 5 anni

5 - 0 anni

azionari a capitale protetto

obbligazionari a medio termine

obbligazionari a breve termine

azionari conservativi

obbligazionari a lungo termine

obbligazionari a medio termine

obbligazionari a lungo termine

azionari a capitale protetto

obbligazionari a medio termine

obbligazionari a breve termine

azionari conservativi

obbligazionari a lungo termine

obbligazionari a medio termine

obbligazionari a lungo termine

azionari a capitale protetto

obbligazionari a medio termine

obbligazionari a breve termine

azionari conservativi

obbligazionari a lungo termine

obbligazionari a medio termine

azionari aggressivi

azionari a capitale protetto

obbligazionari a lungo termine

azionari a capitale protetto

azionari a capitale protetto

obbligazionari a breve termine

azionari conservativi

azionari conservativi

obbligazionari a medio termine

azionari aggressivi

azionari aggressivi

obbligazionari a lungo termine

ari a breve termine = Obbligazionario - Liquidità
ari a medio termine = Obbligazionario - Moderazione
ari a lungo termine = Obbligazionario - Crescita



Si raccomanda l'attenta ed integrale lettura della presente Nota Informativa prima della sottoscrizione della Polizza.

NOTA INFORMATIVA

Compagnia di assicurazione

Mediolanum Vita S.p.A. – Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano 3 (MI), Italia – Capitale Sociale Interamente Versato euro 87.720.000 - C.C.I.A.A. (Mi) 842196 - Codice Fiscale/Partita IVA/Numero Registro Imprese di Milano 01749470157 - Impresa Aut. Min. 8279 del 6.7.1973 (G.U. 193 del 27.7.1973).

Società di distribuzione

Banca Mediolanum S.p.A. - Palazzo Meucci - Via F. Sforza - Basiglio - Milano 3 (MI) - 20080.

Obiettivo

TAXBENEFIT è un Piano Individuale di Previdenza di tipo Unit Linked che permette di costituire una rendita all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore. Fino al momento della conversione in rendita l'importo del capitale maturato è in ogni caso correlato in ogni momento al controvalore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore al netto dei costi di sottoscrizione.

Conclusione del contratto

TAXBENEFIT si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, in cui sono integralmente richiamate le Condizioni di Polizza e la Nota Informativa, che vengono contestualmente consegnate al Sottoscrittore. Le Condizioni di Polizza si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Sottoscrittore all'atto della sottoscrizione della Proposta. Mediolanum Vita dà altresì per conosciuta da parte del Sottoscrittore la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del Sottoscrittore.

Recesso

Il Sottoscrittore ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato" che il contratto è concluso (ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni di Polizza) avendo diritto alla restituzione dei versamenti effettuati. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta. Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 14 delle Condizioni di Polizza, l'importo restituito sarà tuttavia corretto della eventuale differenza positiva o negativa del valore delle quote del giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento (art. 5 delle Condizioni di Polizza).

Durata della copertura assicurativa

È pari alla differenza in anni interi, arrotondata per difetto, tra:

- l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore in vigore al momento della richiesta di liquidazione della prestazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, l'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche (attualmente pari a 57 anni);
- l'età del Sottoscrittore al momento della decorrenza della copertura assicurativa con un minimo di cinque anni.

La durata del contratto e, conseguentemente, la scadenza dello stesso possono quindi variare rispetto a quanto calcolato al momento della decorrenza di TAXBENEFIT a seguito di modifiche dei requisiti previsti dalla normativa per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di un cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore.

A seguito di tali modifiche alla durata del contratto il Sottoscrittore ha la possibilità di adeguare la durata del Piano di Versamenti.

È fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per un periodo massimo di cinque anni.

Prestazioni liquidabili

A) Prestazioni pensionistiche di vecchiaia

Alla scadenza contrattuale Mediolanum Vita erogherà al Sottoscrittore, se in vita a tale momento, una rendita vitalizia rivalutabile pagabile finché il Sottoscrittore sia in vita.

La prestazione sarà liquidata unicamente al Sottoscrittore in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 bis e 9 ter del D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e cioè al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modificazioni (attualmente pari a 57 anni). È inoltre ri-



chiesta una partecipazione minima di almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare o individuale. L'ammontare della rendita erogata sarà determinato in base alla conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in base ai coefficienti di cui alla tabella allegata (cfr. Tabella 1) modificabili con le modalità successivamente descritte al paragrafo "basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita". Le condizioni di erogazione e rivalutazione della rendita sono riportate in allegato.

Poiché Mediolanum Vita non offre garanzie di carattere finanziario, fino al momento della conversione in rendita l'importo del capitale maturato è in ogni caso e in ogni momento correlato al controvalore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore al netto dei costi descritti nello specifico paragrafo. L'importo del capitale maturato a scadenza potrebbe quindi essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati del Sottoscrittore.

Il Sottoscrittore ha la facoltà di chiedere:

- che la prestazione sia corrisposta sotto forma di rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia finché il Sottoscrittore sia in vita;
- che la prestazione sia corrisposta sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile a favore del Sottoscrittore stesso e reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- una rendita vitalizia immediata denominata Rend&Cap, come da Condizione allegate;
- che, unitamente alla rendita vitalizia, sia erogata una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del controvalore del capitale maturato. In tale circostanza l'importo della rendita vitalizia sarà calcolato in base alla quota parte di capitale non corrisposto direttamente al Sottoscrittore. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica ai Sottoscrittori che hanno trasferito la propria posizione da altro fondo pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992;
- che la prestazione sia interamente corrisposta sotto forma di capitale nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale determinato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1999 n° 335 e successive modifiche.

B) Prestazioni pensionistiche di anzianità

Ove sussistano i requisiti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 9-Ter e 9-Bis del D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e cioè:

- cessazione dell'attività lavorativa;
 - età del Sottoscrittore inferiore di non più di dieci anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza;
 - partecipazione ad una forma pensionistica complementare o individuale per un periodo minimo di 15 anni;
- il Sottoscrittore ha diritto di richiedere la corresponsione delle prestazioni pensionistiche maturate anche prima della scadenza contrattuale.

Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato di cui alla Tabella 1 allegata, Mediolanum Vita ha formulato delle ipotesi in ordine alla evoluzione della sopravvivenza dei Sottoscrittori.

In particolare i coefficienti sono stati calcolati tenendo conto della sola speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative dalla Ragioneria Generale dello Stato, senza tenere conto di alcuna ipotesi finanziaria.

Tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un ampio orizzonte temporale, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici. A tale proposito, nel corso della durata contrattuale, Mediolanum Vita si riserva la facoltà di modificare i coefficienti di conversione in caso di variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico e dai portafogli assicurativi e sottoposta a certificazione tecnica dell'Attuario Incaricato.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione di TaxBenefit;
- l'erogazione della rendita non abbia avuto inizio e non abbia inizio nei successivi tre anni;
- Mediolanum Vita abbia comunicato al Sottoscrittore la modifica almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'intero ammontare della rendita pagabile al Sottoscrittore. Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, il Sottoscrittore, prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza costi di trasferimento a suo carico.

Piano dei versamenti

Alla sottoscrizione del contratto il Sottoscrittore (art. 7 delle Condizioni di Polizza):

- a) sceglie il proprio Profilo di Investimento tra i 4 Profili predefiniti ed il Profilo "personale". Tale scelta sarà valida ed applicata sia per Benefit che per TaxBenefit;
- b) stabilisce l'entità del Versamento Annuo Complessivo e ne definisce la ripartizione iniziale tra la presente polizza TaxBenefit e l'eventuale polizza Benefit "collegata". È possibile beneficiare della possibilità di ripartizione solo se, in fase di sottoscrizione iniziale, sia stato effettuato un versamento minimo di € 10 su ciascun prodotto;
- c) effettua il primo Versamento Annuo Complessivo.

I Versamenti Successivi vengono adeguati annualmente sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati incrementato di tre punti percentuali. I Versamenti Aggiuntivi possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o bonifico da c/c di Banca Mediolanum; per effettuare Versamenti Programmati sono ammesse le seguenti modalità: autorizzazione di addebito automatico sul Conto Corrente bancario (RID), addebito diretto su c/c di Banca Mediolanum o, qualora il Sottoscrittore sia titolare delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.



Versamenti Aggiuntivi

È possibile in ogni momento effettuare Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano dei Versamenti.

Trasferimento della posizione individuale da e verso altre Forme Pensionistiche Complementari o Individuali

È facoltà del Sottoscrittore:

- a) sottoscrivere TaxBenefit a seguito del trasferimento della propria posizione (art. 19 delle Condizioni di Polizza):
 - da un Fondo Pensione Complementare di cui agli artt. 3 e 9 D.Lgs. 21 aprile 1993 n°124, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione a tale forma pensionistica ovvero, anche in mancanza di tale condizione, dopo almeno 5 anni di permanenza presso detto Fondo "di provenienza", limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, dopo almeno 3 anni di permanenza (art. 10, commi 1 e 3-bis, D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124);
 - da un'altra Forma Pensionistica Individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del citato D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124, trascorsi almeno 3 anni dalla data di adesione a tale Forma Pensionistica o di conclusione del relativo contratto (art. 10, comma 3-quinquies, D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124);
- b) trasferire la propria posizione ad altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale (art. 18 delle Condizioni di Polizza) trascorsi almeno 3 anni dalla data di conclusione del presente contratto (art. 10, comma 3-quinquies, D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124). Il trasferimento della posizione è inoltre possibile in qualsiasi momento, indipendentemente dal già citato limite di tre anni, nel caso di modifica della commissione di gestione dei Fondi Interni (cfr. art. 11 del Regolamento allegato) o nel caso in cui il Sottoscrittore acceda ad una forma pensionistica collettiva a seguito di una variazione dell'attività lavorativa svolta.

Nel caso in cui il Sottoscrittore decida di trasferire la propria posizione contrattuale ad altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, Mediolanum Vita provvederà ad incrementare l'importo del capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza tra:

- 1) le commissioni applicate al Versamento Iniziale (versamento di prima annualità), moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

$$1 - \frac{\text{numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza diminuito di uno}}{\text{anni complessivi di durata della polizza}}$$

ed al netto delle quote parti di Bonus di Fedeltà eventualmente già riconosciute;

- 2) un importo pari al 33% del Versamento Iniziale stesso.

Nulla sarà dovuto da Mediolanum Vita nel caso in cui l'importo calcolato come specificato al precedente punto 1 risulti inferiore all'importo di cui al punto 2.

Costi diretti ed indiretti del contratto (i costi di qualsiasi tipo riducono la redditività dell'atto previdenziale e possono limitare la convenienza dell'operazione qualora il Sottoscrittore eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento della posizione maturata presso altra forma pensionistica)

A) Costi diretti

- a1) **Le commissioni applicate al primo Versamento Annuo (cfr. tabella A) sono crescenti in base alla durata del piano e decrescenti in funzione dell'importo del Versamento Annuo Complessivo. Tali commissioni sono comprese tra un massimo dell'80% ed un minimo del 5%. Sui versamenti successivi (cfr. tabella B) le commissioni sono decrescenti in funzione della durata del piano e sono comprese tra un massimo dell'8% ed un minimo del 4% (art. 10 delle Condizioni di Polizza).** Nel caso in cui il Sottoscrittore trasferisca la propria posizione da altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, al primo Versamento Annuo effettuato in TAXBENEFIT saranno applicate le commissioni previste per i Versamenti Successivi mentre all'importo del capitale trasferito non saranno applicate commissioni.

Il Sottoscrittore ha la facoltà di ampliare la dimensione del piano di versamenti stabilito inizialmente con i tempi e le modalità descritte all'art. 13 delle Condizioni di Polizza. In tal caso Mediolanum Vita provvederà a calcolare ed, eventualmente, a trattenere un conguaglio commissionale;

- a2) **diritto fisso di gestione:** € 40 annui, indicizzabili (art. 10 delle Condizioni di Polizza);
- a3) **rimborso spese per ogni istruzione impartita dal Sottoscrittore circa la composizione dell'investimento del capitale maturato:** € 52 indicizzabili (art.10 delle Condizioni di Polizza);
- a4) **diritto fisso** di € 20 per ogni istruzione impartita dal Sottoscrittore di **variazione della ripartizione del premio** (art. 10 delle Condizioni di Polizza);
- a5) **diritto fisso** di € 6 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di **mancato buon fine del mezzo di pagamento** (art. 10 delle Condizioni di Polizza);
- a6) il premio relativo alla copertura complementare, ove prevista, pari al 5% del Versamento Annuo, verrà corrisposto tramite annullamento delle quote investite nei Fondi (art. 10 delle Condizioni di Polizza). I costi previsti ai punti a2), a3), a4), a5) e a6) saranno applicati ripartendoli nella stessa proporzione esistente tra la posizione individuale di TaxBenefit e quella dell'eventuale polizza Benefit "collegata";
- a7) **diritto fisso amministrativo** di € 250 in caso di trasferimento di una posizione aperta alla data del 28 aprile 1993 presso una Forma Pensionistica Complementare istituita entro il 15/11/1992;
- a8) **diritto fisso amministrativo** pari all'1% dell'importo trasferito con un minimo di € 25 ed un massimo di € 100 in caso di trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale. Tale diritto non sarà applicato nel caso in cui il trasferimento avvenga sia a seguito della comunicazione da parte di Mediolanum Vita di una modifica delle basi demografiche (prima dell'entrata in vigore della modifica stessa), sia a seguito della modifica della commissione di gestione dei Fondi Interni (cfr. art. 11 del Regolamento allegato).

B) Costi indiretti

- **commissione di gestione annua sui Fondi Interni:** dallo 0,20% all'1% del valore netto di ciascun Fondo in base alla sua



tipologia. L'importo della commissione di gestione può essere modificato dalla Compagnia nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento;

- **commissione di gestione annua relativa agli O.I.C.R. in cui i Fondi Interni eventualmente investono.** A titolo meramente indicativo, la commissione di gestione prevista dagli O.I.C.R. in cui attualmente investono i Fondi Interni è compresa tra un minimo dello 0,6% ed un massimo del 2,65% annuo. Su tali fondi viene applicata un'eventuale **commissione di overperformance**;
- le seguenti **spese a carico dei Fondi Interni**: spese di pubblicazione del valore delle quote dei Fondi Interni; spese di verifica e revisione dei Fondi Interni; oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari; spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- costo pari ad 1,25% annuo, compreso nei coefficienti di conversione in rendita, a copertura delle spese di erogazione della rendita stessa;
- aliquota del rendimento del Fondo abbinato, pari al massimo al 20%, trattenuta da Mediolanum Vita in occasione della rivalutazione della rendita con un minimo dell'1,2% quale commissione di gestione.

Bonus

TAXBENEFIT prevede il riconoscimento di un BONUS DI FEDELTA' pari alle commissioni massime previste per contratti con la stessa durata (art. 11 delle Condizioni di Polizza).

Inoltre TAXBENEFIT prevede alla scadenza del Piano dei Versamenti il riconoscimento di un BONUS A SCADENZA pari ad una percentuale dell'ammontare di ciascun versamento effettuato crescente in funzione della durata del versamento e dell'importo del Versamento Annuo Lordo iniziale (art. 12 delle Condizioni di Polizza).

Investimento del versamento e valore unitario delle quote

I versamenti effettuati dal Sottoscrittore, dedotti i costi di sottoscrizione, vengono investiti nei Fondi Interni di Mediolanum Vita in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Sottoscrittore stesso in base alla propria propensione al rischio finanziario (art. 9 delle Condizioni di Polizza). Mediolanum Vita provvede ad assegnare le quote ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento (art.14 delle Condizioni di Polizza).

Fondi Interni

Mediolanum Vita ha istituito i seguenti Fondi Interni abbinabili al contratto, espressi in quote e denominati in euro, che possono investire anche esclusivamente in quote di O.I.C.R. (Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza):

- **AZIONARIO - INTRAPRENDENZA:** prevalentemente azionario con possibilità di investire in valori mobiliari di emittenti appartenenti a Paesi Emergenti e di aziende a piccola capitalizzazione borsistica per il mercato di riferimento e in quote di O.I.C.R. con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un alto profilo di rischio, ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con alta propensione alla volatilità;
- **AZIONARIO - DINAMISMO:** prevalentemente azionario con particolare interesse per valori mobiliari di emittenti appartenenti a Paesi OCSE e per quote di O.I.C.R. con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un alto profilo di rischio, ha come finalità l'elevata crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con alta propensione alla volatilità;
- **AZIONARIO - PROTEZIONE:** la composizione del portafoglio è orientata a massimizzare la partecipazione ai mercati borsistici internazionali nel rispetto dell'obiettivo di una prevalente protezione del patrimonio investito (obiettivo che non può essere considerato una garanzia contrattuale). Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso, ha come finalità la graduale crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità non elevata;
- **OBBLIGAZIONARIO - CRESCITA:** prevalentemente obbligazionario con possibilità di investire in valori mobiliari obbligazionari di emittenti appartenenti a Paesi Emergenti e di "società di capitale" ("corporate bonds") e in quote di O.I.C.R. obbligazionari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso, ha come finalità la graduale crescita del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità non elevata;
- **OBBLIGAZIONARIO - MODERAZIONE:** esclusivamente obbligazionario con particolare interesse per titoli di emittenti appartenenti a Stati aderenti all'OCSE e per quote di O.I.C.R. obbligazionari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio basso, ha come finalità la conservazione del valore del capitale investito e si rivolge ad investitori con bassa propensione alla volatilità;
- **OBBLIGAZIONARIO - LIQUIDITÀ:** esclusivamente obbligazionario con prevalente interesse per titoli aventi al momento dell'acquisto vita residua non superiore ai 3,5 anni e per quote di O.I.C.R. obbligazionari e monetari con la medesima caratterizzazione. Il fondo, caratterizzato da un profilo di rischio molto basso, ha come finalità la conservazione del valore del capitale investito e si rivolge ad investitori con propensione alla volatilità molto bassa.

Di seguito vengono riportati i valori della volatilità associati ai diversi profili di rischio sopra indicati.

Profilo di rischio	Classe di volatilità (%)
Molto basso	0-1
Basso	1-3
Medio Basso	3-8
Medio Alto	8-15
Alto	15-25
Molto Alto	+25



Il valore delle quote dei Fondi Interni è calcolato giornalmente dividendo il valore complessivo netto del relativo Fondo (determinato con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento allegato) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio e dipende quindi dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il valore così calcolato viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale".

Interruzione dei versamenti

È facoltà del Sottoscrittore sospendere e riprendere il Piano dei Versamenti in qualsiasi momento. L'interruzione dei versamenti può comportare l'impossibilità di completare il Piano definito entro la scadenza contrattuale e determinare quindi una maggiore incidenza percentuale media delle commissioni, date le modalità di applicazione delle stesse (art. 10 delle Condizioni di Polizza).

Modifica del Profilo di Investimento

Il Sottoscrittore ha la facoltà sia di modificare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata, comune per la polizza Benefit e TaxBenefit, sia di modificare la composizione dell'investimento del capitale maturato e/o di uno o tutti i successivi versamenti indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento predefiniti. In questo secondo caso la modifica determinerà il passaggio al Profilo "personale" su entrambe le polizze. La facoltà di modifica può essere esercitata 2 volte ogni 12 mesi con le modalità di cui all'art. 15 delle Condizioni di Polizza. Mediolanum Vita invierà una lettera con la quale, relativamente all'operazione di passaggio tra fondi effettuata su specifica richiesta del Sottoscrittore, vengono fornite informazioni in merito al numero di quote rimborsate e di quelle attribuite, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

Riscatto

Il Sottoscrittore ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato sulla propria posizione esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e cioè in caso di:

- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Ed inoltre in caso di:

- cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato il diritto alla pensione.
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L. 8 marzo 2000 n. 53.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) il riscatto può essere chiesto a condizione che il Sottoscrittore abbia partecipato al Piano Individuale di Previdenza per almeno 8 anni. Ai fini della determinazione di tale periodo sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Forme Pensionistiche Complementari o Individuali maturati dal Sottoscrittore per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale.

Il valore di riscatto è pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse al giorno di ricezione della richiesta di riscatto (art. 17 delle Condizioni di Polizza). **Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.**

In caso di decesso del Sottoscrittore prima della scadenza del contratto la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

Il valore di riscatto è in questo caso pari al 101% del maggiore tra il totale dei versamenti effettuati alla data di denuncia del decesso ed il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse alla medesima data (art. 17 delle Condizioni di Polizza).

Nel caso in cui il Sottoscrittore decida di riscattare la propria posizione contrattuale, Mediolanum Vita provvederà ad incrementare l'importo corrispondente al capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza tra:

1) le commissioni applicate al Versamento Iniziale (versamento di prima annualità), moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

$$1 - \frac{\text{numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza diminuito di uno}}{\text{anni complessivi di durata della polizza}}$$

ed al netto delle quote parti di Bonus di Fedeltà eventualmente già riconosciute;

2) un importo pari al 33% del Versamento Iniziale stesso.

Nulla sarà dovuto da Mediolanum Vita nel caso in cui l'importo calcolato come specificato al precedente punto 1) risulti inferiore all'importo di cui al punto 2).

In caso di riscatti parziali, tale differenza sarà riconosciuta nella stessa proporzione in cui l'importo riscattato sta al controvalore complessivo maturato.

Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte di Mediolanum Vita di prestiti sulla Polizza.

Regime fiscale applicabile al contratto (1)

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.



Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore del Sottoscrittore sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - dal reddito complessivo ai fini IRPEF del Sottoscrittore (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a € 5.164,57; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una Forma Pensionistica Collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma.

Se il Sottoscrittore non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. L'importo corrispondente all'imposta dovuta verrà prelevato annualmente disinvestendo un numero sufficiente di quote in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al regime fiscale di seguito descritto.

Le prestazioni erogate in forma di rendita:

- per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- per l'importo derivante dai premi versati e non dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, non costituiscono reddito;
- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al secondo punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. In ogni caso non concorrerà alla determinazione della base imponibile l'ammontare dei premi non dedotti.

Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Quest'ultima disposizione si applica anche quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge.

Il capitale erogato deve essere sempre assunto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto per effetto del decesso del Sottoscrittore.

Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è esente da ogni onere fiscale.

[1] Disposizioni particolari trovano applicazione nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Le prestazioni della presente polizza sono per legge impignorabili e inesquestrabili.

Reclami

Per ogni informazione o reclamo il Sottoscrittore può rivolgersi al Servizio Clienti del Gruppo Mediolanum telefonando al numero 800-107.107. Mediolanum Vita si impegna a dare risposta agli eventuali reclami entro 30 giorni dalla segnalazione da parte del Sottoscrittore. I reclami possono inoltre essere inviati all'ISVAP (Istituto di Vigilanza: via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) ed all'ANIA (Associazione fra le Imprese Assicuratrici: Piazza San Babila, 1 - 20122 Milano).

Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Lingua utilizzabile

Il contratto è redatto in lingua italiana.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Sottoscrittore ogni modifica intervenuta nelle informazioni sopra riportate nel corso della durata contrattuale anche per effetto di modifiche alla legislazione. Inoltre, Mediolanum Vita invierà:

- con periodicità almeno annuale, un rendiconto che riporta la situazione relativa a:
 - il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a inizio periodo;



- ciascuno dei versamenti effettuati e al numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a fine periodo;
- su richiesta del Sottoscrittore, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo;
- una lettera con la quale, relativamente all'operazione di passaggio tra Fondi, richiesta specificatamente dal Sottoscrittore, vengono fornite informazioni in merito al numero delle quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno in cui tale valore si riferisce;
- il Documento di Polizza con indicazione del premio lordo versato, di quello investito, della data di decorrenza della polizza, del numero di quote attribuite e del loro valore unitario, nonché del giorno cui tale valore si riferisce. Tale documento deve includere anche l'indicazione della data in cui viene ricevuta la Proposta e la data di incasso del premio. Il valore delle quote dei Fondi Interni è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale".

Obblighi di informativa da parte del Sottoscrittore

Il Sottoscrittore si impegna a comunicare a Mediolanum Vita entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica la quota parte dei versamenti effettuati che non è stata o non sarà dedotta. In mancanza di comunicazioni, Mediolanum Vita considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dall'art. 10 comma 1, lettera e-bis e comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 n° 917.

In caso di trasferimento della propria posizione da altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, il Sottoscrittore si impegna a fornire a Mediolanum Vita tutte le informazioni da questa richieste relativamente alla posizione stessa.

In particolare il Sottoscrittore iscritto alla data del 28 aprile 1993 a Forme Pensionistiche Complementari istituite entro il 15/11/1992 è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione ad una nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni, il Sottoscrittore è tenuto a produrre la documentazione necessaria attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla Legge (cfr. art. 20 delle Condizioni di Polizza).

In fase di erogazione della rendita vitalizia il Sottoscrittore dovrà produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, provante la propria esistenza in vita.



CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

TAXBENEFIT è un Piano Individuale di Previdenza di tipo Unit Linked in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere al Sottoscrittore in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 bis e 9 ter del D.Lgs. 21 aprile 1993 e successive modifiche una rendita vitalizia rivalutabile il cui ammontare iniziale sarà determinato dalla conversione del controvalore complessivo del capitale maturato a tale data come specificato al successivo art. 6.

Poiché Mediolanum Vita non offre garanzie di carattere finanziario, fino al momento della conversione in rendita, l'importo del capitale maturato è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlato al controvalore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore e potrebbe quindi essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi. Nel caso in cui il Sottoscrittore deceda prima della scadenza del contratto è facoltà degli eredi richiedere il riscatto del capitale maturato.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

TAXBENEFIT si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, in cui sono integralmente richiamate le Condizioni di Polizza e la Nota Informativa, che vengono contestualmente consegnate al Sottoscrittore.

Le Condizioni di Polizza si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Sottoscrittore all'atto della sottoscrizione della Proposta. Mediolanum Vita dà altresì per conosciuta da parte del Sottoscrittore la propria accettazione della Proposta e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della Proposta stessa da parte sua.

ART. 3) DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La decorrenza del contratto (data di inizio della durata) e la copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del primo versamento effettuato. Sempre e solo nello stesso giorno avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico di Mediolanum Vita.

ART. 4) DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

In base a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs 21 aprile 1993 n° 124, e successive modifiche, la durata di TAXBENEFIT è pari alla differenza in anni interi, arrotondata per difetto, tra:

- l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore in vigore al momento della richiesta di liquidazione della prestazione ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, l'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche (attualmente pari a 57 anni);
- l'età del Sottoscrittore al momento della decorrenza della copertura assicurativa

con un minimo di cinque anni.

La durata del contratto e, conseguentemente, la scadenza dello stesso possono quindi variare rispetto a quanto calcolato al momento della decorrenza di TAXBENEFIT a seguito di modifiche dei requisiti previsti dalla normativa per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di un cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore.

A seguito di un allungamento della durata del contratto il Sottoscrittore può scegliere se adeguare la durata del Piano dei Versamenti oppure mantenere le caratteristiche originarie. In questo secondo caso le prestazioni pensionistiche di vecchiaia saranno comunque erogate alla scadenza del contratto.

È fatta salva la facoltà del Sottoscrittore di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile per un periodo massimo di cinque anni.

ART. 5) DIRITTO DI RECESSO

Il Sottoscrittore può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato", ai sensi del precedente art. 2, che il contratto è concluso (data di sottoscrizione della Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo lettera raccomandata, riconsegnando anche

l'originale di polizza, se già ricevuto dal Sottoscrittore.

Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il versamento effettuato. Nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato, l'importo del versamento sarà tuttavia corretto della eventuale differenza positiva o negativa del valore delle quote del giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento.

ART. 6) PRESTAZIONI LIQUIDABILI

A) Prestazioni pensionistiche di vecchiaia

Alla scadenza contrattuale (come definita al precedente art. 4) Mediolanum Vita erogherà al Sottoscrittore, se in vita a tale momento, una rendita vitalizia rivalutabile pagabile finché il Sottoscrittore sia in vita.

La prestazione sarà liquidata unicamente al Sottoscrittore in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 bis e 9 ter del D.Lgs 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e cioè al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa, al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche ed in presenza di una partecipazione minima di almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare o individuale.

L'ammontare della rendita erogata sarà determinato dalla conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in base ai coefficienti di cui alla tabella allegata (cfr. Tabella 1) modificabili con le modalità descritte al successivo punto C) del presente articolo. Le condizioni di erogazione della rendita e le relative modalità di rivalutazione sono riportate in allegato.

Il capitale maturato alla scadenza contrattuale è pari alla somma tra:

- il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto a tale data;
- il Bonus a Scadenza, se non già riconosciuto (art. 12);
- l'eventuale ultima quota riconosciuta del Bonus di Fedeltà (art. 11).

Il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto sarà determinato in base al valore delle quote del giorno della scadenza del contratto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Sottoscrittore, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi.

Il Sottoscrittore ha inoltre la facoltà di chiedere:

- che la prestazione sia corrisposta sotto forma di rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia finché il Sottoscrittore sia in vita;
- che la prestazione sia corrisposta sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile a favore del Sottoscrittore stesso e reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- che, unitamente alla rendita vitalizia, sia erogata una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del controvalore del capitale maturato, calcolato come sopra descritto. In tale circostanza l'importo della rendita vitalizia sarà calcolato in base alla quota parte di capitale non corrisposto direttamente al Sottoscrittore. Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica ai Sottoscrittori che hanno trasferito la propria posizione da altro fondo pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992;
- che la prestazione sia interamente corrisposta sotto forma di capitale nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale determinato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1999 n° 335 e successive modifiche;
- che la prestazione sia erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata denominata Rend&Cap, come da Condizioni allegate.

B) Prestazioni pensionistiche di anzianità

Ove sussistano i requisiti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e cioè:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- età del Sottoscrittore inferiore di non più di dieci anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza;
- partecipazione ad una Forma Complementare o Individuale per un periodo minimo di 15 anni;

il Sottoscrittore ha diritto di richiedere la corresponsione delle prestazioni pensionistiche maturate anche prima della scadenza contrattuale. Per quanto riguarda le modalità di determinazione delle prestazioni e la ti-



polizia di queste ultime resta fermo quanto specificato al precedente punto A, fatto salvo che il controvalore complessivo delle quote sarà determinato con riferimento al valore unitario delle stesse del giorno di ricezione da parte di Mediolanum Vita della richiesta di liquidazione completa di tutti i documenti di cui all'art. 21.

C) Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita

I coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sono indicati nella Tabella 1 allegata.

La Società si riserva di modificare i predetti coefficienti in caso di variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull'intero ammontare della rendita pagabile al Sottoscrittore.

In ogni caso la Società si impegna a non modificare i coefficienti di conversione nei primi tre anni dalla data di stipulazione del contratto, negli ultimi tre anni prima della erogazione della rendita e durante il periodo di erogazione della stessa.

La modifica sarà comunicata al Sottoscrittore almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore e il Sottoscrittore, prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza costi di trasferimento a sua carico.

ART. 7) PIANO DEI VERSAMENTI

Al momento della sottoscrizione il Sottoscrittore:

- sceglie il proprio Profilo di Investimento, coincidente con quello dell'eventuale polizza Benefit "collegata", in base a quanto specificato al successivo art. 9;
- definisce la ripartizione iniziale dei versamenti tra la presente polizza TaxBenefit e l'eventuale polizza Benefit "collegata". È possibile beneficiare della possibilità di ripartizione solo se, in fase di sottoscrizione iniziale, sia stato effettuato un versamento minimo di € 10 su ciascun prodotto. Tale ripartizione potrà essere modificata successivamente in ogni momento (comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno) ed avrà effetto per i versamenti successivi;
- stabilisce l'entità del Versamento Annuo Complessivo con un minimo pari a € 1.000 per la versione Basic e pari a € 5.000 per la versione My Pension Gold. Il Piano dei Versamenti viene indicato in polizza e stabilisce la "dimensione", intesa come numero massimo di Versamenti Annuo Complessivi effettuabili durante la durata contrattuale (comprendendo anche gli analoghi versamenti dell'eventuale polizza Benefit "collegata"), nonché l'importo e la rateazione degli stessi che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno € 100.

È facoltà del Sottoscrittore effettuare in qualsiasi momento Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno € 100, fino al raggiungimento della "dimensione" dello stesso. Al verificarsi di tale evento viene meno la facoltà per il Sottoscrittore di effettuare ulteriori Versamenti Successivi o Aggiuntivi sul contratto, che rimane comunque attivo, con conseguente sospensione automatica dei versamenti fatta salva la facoltà di richiedere un ampliamento della "dimensione" del Piano in base a quanto stabilito al successivo art. 13. Il Sottoscrittore titolare di un conto corrente presso Banca Mediolanum ha la facoltà di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e banca telefonica) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente.

Inoltre, il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- modificare l'entità di ogni singolo versamento o la rateazione dei versamenti senza ampliare la "dimensione" del Piano;
- sospendere e riprendere il Piano stesso;
- ampliare la "dimensione" del Piano dei Versamenti. In questo caso Mediolanum Vita provvederà a ricalcolare le commissioni dovute in base alle nuove caratteristiche del Piano ed a trattenere dal versamento effettuato contestualmente o successivamente alla richiesta di modifica il conguaglio commissionale determinato come al successivo art. 13.

Il Sottoscrittore è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita tutte le eventuali modifiche a mezzo raccomandata o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, almeno 90 giorni prima della data del versamento che vuole variare;

- effettua il primo Versamento in un'unica soluzione oppure con rateazione semestrale. In tale caso la seconda semestralità del versamento sarà effettuata mediante la stessa modalità di pagamento e con la rateazione prescelta dal Sottoscrittore per i Versamenti Successivi.

I Versamenti Aggiuntivi possono essere effettuati tramite: Assegno Bancario, Assegno Circolare o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum; per effettuare i Versamenti Programmati sono ammesse le seguenti modalità: autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (RID), addebito diretto su c/c di Banca Mediolanum o, qualora il Sottoscrittore sia titolare delle quote di un Fondo Comune di Investimento gestito da una Società di Gestione del Gruppo Mediolanum, mediante rimborso programmato di quote di tale Fondo Comune.

ART. 8) INDICIZZAZIONE DEL VERSAMENTO ANNUO

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto, l'importo del Versamento Annuo fissato dal Sottoscrittore viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", aumentato di tre punti percentuali.

L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima.

Il valore del Versamento Annuo Complessivo così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva.

ART. 9) IL CICLO DI VITA

I Versamenti effettuati dal Sottoscrittore vengono investiti in uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Sottoscrittore stesso e coincidente per entrambe le polizze Benefit e TaxBenefit.

A) I PROFILI DI INVESTIMENTO

TAXBENEFIT offre al Sottoscrittore la possibilità di scegliere tra 5 differenti Profili di Investimento. I primi 4 Profili proposti corrispondono a differenti allocazioni dell'investimento nei Fondi Interni costituiti dalla Compagnia di Assicurazione ed abbinabili al prodotto. Ciascuno di essi risponde a specifici obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso. Ogni Profilo prevede inoltre che la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l'obiettivo di massimizzare i ritorni degli investimenti azionari nel lungo periodo e di diminuire il rischio finanziario con l'avvicinarsi della scadenza del contratto. Tale modifica viene realizzata automaticamente dalla Mediolanum Vita liquidando parzialmente o totalmente le quote di uno o più Fondi Interni riferite allo specifico contratto e reinvestendo il controvalore dell'operazione nelle quote di uno o più altri Fondi Interni.

La prima modifica automatica sarà realizzata non prima del secondo anniversario di decorrenza del contratto.

PROFILO	ALLOCAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Prudenza e stabilità	per contratti con durata residua superiore ai 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli a capitale protetto. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.
Moderazione e calcolo	per contratti con durata residua superiore a 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa. Sono previsti inoltre - in quote minori - investimenti negli altri Fondi Interni Azionari. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.
Coraggio e opportunità	per contratti con durata residua superiore a 10 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli più aggressivi. Sono previsti inoltre - in quote minori - investimenti negli altri Fondi Interni Azionari. È poi previsto un



progressivo passaggio, a partire dal 10° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari a lungo e medio termine per poi passare, gradualmente, negli ultimi anni, nei Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Intraprendenza e dinamismo per contratti con durata residua superiore a 5 anni è tendenzialmente previsto un investimento preponderante nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva. Sono previsti inoltre investimenti negli altri Fondi Interni Azionari in particolare in quelli caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e a capitale protetto. È poi previsto un progressivo passaggio, a partire dal 5° anno di durata residua, verso un investimento preponderante nei Fondi Interni Obbligazionari.

Il Sottoscrittore ha inoltre a propria disposizione un 5° Profilo di Investimento, denominato "personale", la cui composizione ed eventuale movimentazione nel tempo è lasciata alla libera iniziativa del Sottoscrittore stesso secondo le modalità previste all'art. 15 del presente contratto. Nel corso del rapporto contrattuale il Sottoscrittore ha inoltre la facoltà di mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata secondo le modalità previste all'art. 15 del presente contratto. Mediolanum Vita si riserva comunque la facoltà di modificare in qualsiasi momento la composizione dell'investimento di uno specifico contratto, nel rispetto delle caratteristiche proprie del Profilo prescelto dal Sottoscrittore, dandone comunicazione scritta a quest'ultimo. Tale facoltà non è prevista per i Profili "personali".

B) I FONDI INTERNI

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto sono quelli il cui Regolamento è riportato in allegato. Le caratteristiche dei Fondi sono indicate nel Regolamento. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in quote di O.I.C.R.. Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, Mediolanum Vita si riserva la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti dei singoli contratti, coerentemente con il Profilo di Investimento prescelto dal Sottoscrittore, dandone opportuna comunicazione. Restano esclusi i Profili "personali". Parallelamente, il Sottoscrittore avrà la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi la propria posizione con le modalità operative di cui all'art.15.

ART. 10) ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Ogni versamento è soggetto alle commissioni indicate nelle tabelle A e B allegate che variano in funzione dell'importo del Versamento Annuo Complessivo e della durata del Piano di Versamenti. Agli eventuali Versamenti Aggiuntivi è applicata la commissione prevista per i Versamenti Successivi. Nel caso in cui il Sottoscrittore trasferisca la propria posizione da altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, al primo Versamento Annuo effettuato in TAXBENEFIT saranno applicate le commissioni previste per i Versamenti Successivi per contratti di pari durata mentre all'importo del capitale trasferito non saranno applicate commissioni.

B) COSTI AMMINISTRATIVI

- b1) Ad ogni ricorrenza annuale della polizza Mediolanum Vita preleverà un diritto fisso di gestione pari a € 40. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 8 (Base anno 2002). A tale scopo il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a disinvestire un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto, e a trattenere il relativo importo. In caso di riscatto il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a trattenerne dall'importo da liquidare la quota parte dei costi amministrativi maturata nel corso dell'anno non ancora addebitata;
- b2) in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato verrà prelevato un diritto fisso di € 6 a titolo di rimborso spese forfettario. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 8 (Base anno 2002). Il prelievo di tale importo sarà effettuato con le stesse modalità previste per il diritto fisso di gestione;
- b3) in caso di richiesta da parte del Sottoscrittore di variazione della ripartizione del versamento verrà prelevato un diritto fisso di € 20. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della va-

riazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 8 (base anno 2002). Tale richiesta di variazione dovrà essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno e sarà valida per i soli versamenti contestuali o successivi rispetto alla suddetta richiesta. Il prelievo di tale importo sarà effettuato con le stesse modalità previste per il diritto fisso di gestione;

- b4) per ogni istruzione di cui ai punti a) e b) dell'art. 15 che comporti una modifica dell'investimento del capitale maturato Mediolanum Vita tratterà dall'importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di € 52, che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 8 (Base anno 2002);
- b5) il premio relativo alla copertura complementare, ove prevista, pari al 5% del Versamento Annuo, verrà corrisposto tramite annullamento di un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto, con le modalità previste per il diritto fisso di gestione. I costi previsti ai punti b1), b2), b3), b4) e b5) saranno applicati nella stessa proporzione esistente tra la posizione individuale di TaxBenefit e quella della polizza Benefit "collegata".
- b6) in caso di trasferimento di una posizione aperta alla data del 28 aprile 1993 presso una Forma Pensionistica Complementare istituita entro il 15/11/1992, diritto fisso amministrativo di € 250;
- b7) in caso di trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare o individuale, diverso dal precedente punto b6), diritto fisso amministrativo pari all'1% dell'importo trasferito con un minimo di € 25 ed un massimo di € 100. Tale diritto non sarà applicato nel caso in cui il trasferimento avvenga sia a seguito della comunicazione da parte di Mediolanum Vita di una modifica delle basi demografiche (prima dell'entrata in vigore della modifica stessa), sia a seguito della modifica della commissione di gestione dei Fondi Interni (cfr. art. 11 del Regolamento allegato).

ART. 11) BONUS DI FEDELTA'

TAXBENEFIT prevede il riconoscimento di un "Bonus di Fedeltà" il cui importo è complessivamente pari alle commissioni massime previste sul Versamento di prima annualità per contratti con la stessa durata (tabella A allegata). Alla fine di ogni periodo di 5 anni dalla data di decorrenza della polizza viene riconosciuta una quota parte del Bonus determinata in base alla percentuale risultante dal seguente rapporto:

$$\text{Percentuale di Bonus riconosciuto} = \frac{\text{N}^\circ \text{Versamenti Annui Complessivi effettuati nel periodo}}{\text{N}^\circ \text{Versamenti Annui Complessivi dovuti complessivamente}}$$

Il "n° versamenti" è determinato in base al frazionamento prescelto dal Sottoscrittore. Ogni 5 anni Mediolanum Vita provvederà ad investire il Bonus riconosciuto secondo quanto previsto dal Profilo prescelto dal Sottoscrittore e/o dal Ciclo di Vita. Nel caso in cui il Sottoscrittore abbia rispettato il Piano dei Versamenti il riconoscimento dell'ultima quota di Bonus coinciderà comunque con la scadenza del Piano stesso. In caso di liquidazione delle prestazioni di anzianità l'erogazione del Bonus di Fedeltà verrà interrotta.

ART. 12) BONUS A SCADENZA

TAXBENEFIT prevede alla scadenza del Piano dei Versamenti l'erogazione di un "Bonus a Scadenza" pari ad una percentuale dell'ammontare di ciascun versamento effettuato in funzione sia dell'entità del Versamento Annuo Complessivo stabilito in sede di stipulazione del contratto sia della durata del piano di Versamenti come di seguito specificato.

PERCENTUALI DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO VERSAMENTO		
DURATA DEL PIANO	VERSAMENTI ANNUI COMPLESSIVI FINO A € 1.500	VERSAMENTI ANNUI COMPLESSIVI OLTRE € 1.500
da 5 a 14 anni	0,5% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,6% per ogni anno di durata di ciascun versamento
da 15 a 29 anni	0,6% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,7% per ogni anno di durata di ciascun versamento
da 30 anni e oltre	0,7% per ogni anno di durata di ciascun versamento	0,8% per ogni anno di durata di ciascun versamento



Il "Bonus a Scadenza" verrà erogato alla scadenza del Piano dei Versamenti mediante incremento, a totale carico di Mediolanum Vita, dell'importo da liquidare (art. 6).

Nel caso in cui, a seguito di un prolungamento della durata contrattuale per le motivazioni e nei limiti di cui al precedente art. 4, il Sottoscrittore non amplii il Piano dei Versamenti, il Bonus a Scadenza verrà investito nei Fondi Interni collegati al contratto secondo la composizione prevista dal Profilo di Investimento alla scadenza del Piano.

In caso di liquidazione delle prestazioni di anzianità, il Bonus a Scadenza non sarà riconosciuto.

ART. 13) MODIFICA DELLE DIMENSIONI DEL PIANO DEI VERSAMENTI

Il Sottoscrittore ha la facoltà di modificare il Piano dei Versamenti (intesi quale somma dei Versamenti riferiti ad entrambe le polizze, Benefit e TaxBenefit) definito alla sottoscrizione del contratto.

La richiesta di modifica deve essere effettuata almeno 3 mesi prima dell'anniversario della decorrenza del contratto oppure in un qualsiasi momento nel caso in cui sia stata raggiunta anticipatamente la "dimensione" del Piano riferito ai Versamenti Annuo Complessivi.

La modifica può essere realizzata mediante una o entrambe le seguenti opzioni:

- a) definizione per gli anni mancanti alla scadenza contrattuale di un Versamento Annuo Complessivo di importo superiore a quello in vigore al momento;
- b) modifica della durata del Piano di Versamenti. Tale opzione può essere esercitata solo a seguito di una variazione della durata contrattuale derivante da:
 - b1) modifiche dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore per il pensionamento di vecchiaia;
 - b2) cambio del regime obbligatorio di appartenenza del Sottoscrittore;
 - b3) proroga nel limite massimo di 5 anni di cui al precedente art. 4.

Il valore nominale del Piano viene conseguentemente modificato.

A fronte di tale modifica la Compagnia provvederà a:

- 1) calcolare le commissioni complessivamente dovute fino a quel momento come se fin dall'inizio il Sottoscrittore avesse optato per la nuova durata e/o per un Versamento Annuo Complessivo pari al versamento medio risultante a seguito dell'ampliamento;
- 2) trattenere dal primo versamento complessivo, nella stessa proporzione esistente tra il versamento di prima annualità di Benefit e quello di TaxBenefit, effettuato contestualmente o successivamente alla modifica il conguaglio fra le commissioni effettivamente versate e quelle calcolate come sopra descritto. In caso di non sufficiente capienza di detto versamento il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a disinvestire un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto e a trattenere il relativo importo. Nel caso in cui le nuove commissioni risultassero inferiori a quelle effettivamente trattenute non è prevista l'applicazione di un conguaglio a carico di Mediolanum Vita. Il conguaglio non verrà applicato in caso di riduzione della durata del Piano dei Versamenti operata da Mediolanum Vita appena informata della riduzione della durata contrattuale di cui ai precedenti punti b1) e b2) anche senza esplicita richiesta del Sottoscrittore.

Ai Versamenti Annuo effettuati dopo la modifica del Piano dei Versamenti verrà applicata in ogni caso la commissione prevista sui Versamenti Successivi per Piani della stessa durata.

Il "Bonus di Fedeltà" verrà ricalcolato in base alle nuove caratteristiche del Piano dei Versamenti e riconosciuto con le modalità di cui all'art. 11.

In caso di una riduzione della durata del Piano dei Versamenti il riconoscimento del "Bonus di Fedeltà" sarà effettuato in base alla nuova durata. Per quanto riguarda il "Bonus a Scadenza", la percentuale da applicare ai versamenti effettuati dopo la modifica verrà determinata in base alle nuove caratteristiche del Piano. Per quanto riguarda i versamenti già effettuati, il Bonus verrà determinato ricalcolando, se necessario, la durata di ogni versamento.

ART. 14) INVESTIMENTO DEL VERSAMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

I versamenti effettuati dal Sottoscrittore, al netto di tutti i costi di sottoscrizione, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più Fondi Interni di Mediolanum Vita in base al Profilo di Investimento scelto dall'Aderente. Mediolanum Vita provvede ad assegnare le quote ad ogni Aderente dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del versamento che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del versamento viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bo-

nifico, al ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell'avvenuto accredito del versamento sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del versamento è data per conosciuta una volta che la Proposta o altra comunicazione idonea, in caso di Versamenti Successivi e/o Aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita.

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sulla Proposta di assicurazione.

Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (RID) la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinaria.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.

Mediolanum Vita impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 C.C. - la Società di Distribuzione a trasmetterle le proposte di assicurazione ed i relativi mezzi di pagamento ricevuti entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. La Società di Distribuzione, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Promotori Finanziari a trasmetterle tempestivamente le proposte di assicurazione ed i relativi mezzi di pagamento. Mediolanum Vita provvede ad effettuare il versamento degli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede.

L'importo netto dei versamenti viene attribuito ai Fondi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.

ART. 15) MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO

Il Sottoscrittore ha la facoltà di:

- a) mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata relativa ad entrambe le polizze, inviando richiesta scritta a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, per i Sottoscrittori titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, nell'ambito del servizio di "banca diretta" di Banca Mediolanum.

Tale modifica del Profilo comporterà una analogha variazione sull'eventuale polizza Benefit "collegata".

La modifica del Profilo può essere richiesta in ogni momento, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

La modifica verrà operata trasferendo sul nuovo Profilo l'importo del capitale maturato fino al momento della richiesta.

In particolare, l'ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote relative al Profilo originario del giorno di ricezione nella sede della Compagnia della richiesta del Sottoscrittore, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es: Versamenti Aggiuntivi e/o Successivi, rimborso di un versamento a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, etc.) siano state valorizzate.

In caso contrario l'importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del 1° giorno lavorativo successivo al giorno di riferimento del movimento.

Mediolanum Vita reinvestirà tale capitale nei Fondi Interni previsti dal nuovo Profilo in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento.

Tutti i Versamenti Successivi a tale data confluiranno nel nuovo Profilo in base alle modalità previste all'art. 14.

La modifica del Profilo di Investimento non esercita impatti sul meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti sul Profilo "di arrivo";

- b) modificare, totalmente o parzialmente, le modalità di investimento del capitale maturato così come di uno o di tutti i Versamenti Successivi o Aggiuntivi anche indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento predefiniti.

Tale modifica comporterà una analogha variazione sull'eventuale polizza Benefit "collegata".

Tali modifiche determinano il passaggio alla tipologia di investimento "personale" con la conseguente interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti. Anche in questo caso la richiesta di modifica deve pervenire a Mediolanum Vita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, per i Sottoscrittori titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, mediante ordine telefonico, registrato su supporto magnetico, al Servizio Clienti nell'ambito del servizio "banca diretta" di Banca Mediolanum.

Mediolanum Vita modificherà la composizione dell'investimento del capitale maturato con le modalità previste per il passaggio ad un nuovo Profilo di Investimento. Gli eventuali Versamenti Successivi ed Aggiuntivi saranno quindi investiti secondo le specifiche indicazioni del Sottoscrittore. Nel caso di modifica delle modalità di investimento dei Versamenti Successivi, la relativa richiesta dovrà invece pervenire a Mediolanum Vita entro 10 giorni dalla decorrenza del versamento cui il Sottoscrittore desidera sia applicata.

Per ogni istruzione di cui ai punti a) e b) che comporti una modifica dell'investimento del capitale maturato Mediolanum Vita tratterà un impor-



to, a titolo di rimborso spese, di cui al precedente art. 10, punto b4. La facoltà di modifica può essere esercitata 2 volte ogni 12 mesi.

ART. 16) INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI

L'interruzione dei versamenti non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto del Sottoscrittore, esercitabile unicamente nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche e non influisce in alcun modo sul meccanismo automatico di modifica della composizione degli investimenti. Mediolanum Vita continuerà a prelevare il diritto fisso di gestione annuo con le modalità di cui all'art. 10, punto b1. La prestazione da corrispondere alla scadenza del contratto sarà determinata dal controvalore delle quote risultanti nel/i Fondo/i Interni a tale data. La risoluzione automatica del contratto è prevista nel solo caso in cui il numero delle quote riferite al contratto risulti pari a zero.

ART. 17) RISCATTO

Il Sottoscrittore ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato sulla propria posizione esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche, e cioè in caso di:

- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n° 457;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Ed inoltre in caso di:

- cessazione dell'attività lavorativa senza avere maturato il diritto alla pensione;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della L. 8 marzo 2000 n. 53.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed e) il riscatto può essere chiesto a condizione che il Sottoscrittore abbia partecipato al Piano Individuale di Previdenza per almeno 8 anni.

Ai fini della determinazione di tale periodo sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari o individuali maturati dal Sottoscrittore per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale.

L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Sottoscrittore invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita completa della documentazione di cui all'art. 21 e comporta il disinvestimento totale o parziale delle quote risultanti alla data di ricezione della richiesta. Il valore di riscatto è determinato in base al controvalore delle quote alla medesima data.

Nel caso in cui il Sottoscrittore decida di riscattare la propria posizione contrattuale, Mediolanum Vita provvederà ad incrementare l'importo corrispondente al capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza tra:

- le commissioni applicate al Versamento Iniziale (versamento di prima annualità), moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

$$1 - \frac{\text{numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza diminuito di uno}}{\text{anni complessivi di durata della polizza}}$$

ed al netto delle quote parti di Bonus di Fedeltà eventualmente già riconosciute;

- un importo pari al 33% del Versamento Iniziale stesso. Nulla sarà dovuto da Mediolanum Vita nel caso in cui l'importo calcolato come specificato al precedente punto 1) risulti inferiore all'importo di cui al punto 2).

In caso di riscatti parziali, tale differenza sarà riconosciuta nella stessa proporzione in cui l'importo riscattato sta al controvalore complessivo maturato.

In caso di decesso del Sottoscrittore prima della scadenza del contratto la posizione individuale è riscattata dagli eredi.

Il valore di riscatto è in questo caso pari al 101% del maggiore tra il totale dei versamenti lordi effettuati alla data di denuncia del decesso ed il controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse alla medesima data ovvero, quando in tale giorno non sia prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

L'importo equivalente al valore di riscatto verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento.

Il riscatto della presente polizza TaxBenefit non comporta il riscatto della polizza Benefit "collegata".

ART. 18) TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE VERSO ALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE O COMPLEMENTARE

È facoltà del Sottoscrittore trasferire interamente la propria posizione individuale ad un Fondo Pensione Aperto o Chiuso o ad altra Forma di Previdenza Individuale a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto (art. 10, comma 3-quinquies, D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124).

Il trasferimento della posizione è inoltre possibile in qualsiasi momento, indipendentemente dal già citato limite di tre anni, a seguito di una modifica della commissione di gestione dei Fondi Interni o nel caso in cui il Sottoscrittore acceda ad una forma pensionistica collettiva a seguito di una variazione dell'attività lavorativa svolta.

Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche e comporta l'applicazione di un diritto fisso amministrativo pari all'1% dell'importo trasferito con un minimo di € 25 ed un massimo di € 100. Tale diritto non sarà applicato nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito sia della comunicazione da parte di Mediolanum Vita di una modifica delle basi demografiche, prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, sia della modifica della commissione di gestione dei Fondi Interni (cfr. art. 11 del Regolamento allegato).

Nel caso in cui il Sottoscrittore decida di trasferire la propria posizione contrattuale ad altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, Mediolanum Vita provvederà ad incrementare l'importo corrispondente al capitale maturato di una cifra corrispondente alla eventuale differenza tra:

- le commissioni applicate al Versamento Iniziale (versamento di prima annualità), moltiplicate per il seguente fattore di rettifica:

$$1 - \frac{\text{numero di anni e/o frazioni di anno trascorsi dalla data di decorrenza della polizza diminuito di uno}}{\text{anni complessivi di durata della polizza}}$$

ed al netto delle quote parti di Bonus di Fedeltà eventualmente già riconosciute;

- un importo pari al 33% del Versamento Iniziale stesso. Nulla sarà dovuto da Mediolanum Vita nel caso in cui l'importo calcolato come specificato al precedente punto 1) risulti inferiore all'importo di cui al punto 2).

ART. 19) TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE O COMPLEMENTARE

È facoltà del Sottoscrittore sottoscrivere TAXBENEFIT a seguito del trasferimento della propria posizione:

- da un Fondo Pensione Complementare di cui agli artt. 3 e 9 D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione a tale Forma Pensionistica ovvero, anche in mancanza di tale condizione, dopo almeno 5 anni di permanenza presso detto Fondo "di provenienza", limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, dopo almeno tre anni di permanenza (art. 10, commi 1 e 3 -bis, D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124);
- da un'altra Forma Pensionistica Individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124, decorsi almeno 3 anni dalla data di adesione a tale Forma Pensionistica o di conclusione del relativo contratto (art. 10, comma 3-quinquies, D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124).

In tale caso, la durata minima di TAXBENEFIT, il periodo minimo di partecipazione richiesto per poter beneficiare delle prestazioni di anzianità e quello necessario per poter richiedere un riscatto saranno determinati comprendendo nel calcolo il periodo di partecipazione del Sottoscrittore alla Forma Pensionistica "di provenienza".

I costi applicati al Versamento Annuo Iniziale ed all'importo trasferito in TAXBENEFIT sono descritti all'art. 10.

L'importo trasferito in TAXBENEFIT non contribuirà al completamento della dimensione del Piano dei Versamenti.

ART. 20) OBBLIGHI DI INFORMATIVA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscrittore si impegna a comunicare a Mediolanum Vita entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione



pensionistica la quota parte dei versamenti effettuati che non è stata o non sarà dedotta. In mancanza di comunicazioni, Mediolanum Vita considererà i versamenti effettuati dedotti fino a concorrenza dei limiti previsti dall'art. 10 comma 1, lettera e-bis e comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 n° 917.

In caso di trasferimento della propria posizione da altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale, il Sottoscrittore si impegna a fornire a Mediolanum Vita tutte le informazioni da questa richieste relativamente alla posizione stessa. In particolare, il Sottoscrittore iscritto alla data del 28 aprile 1993 a Forme Pensionistiche Complementari istituite entro il 15/11/1992 è tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto. In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione ad una nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 e successive modifiche ed integrazioni, il Sottoscrittore è tenuto a produrre la documentazione necessaria attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla Legge (art. 21 delle Condizioni di Polizza). In fase di erogazione della rendita vitalizia il Sottoscrittore dovrà produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, provante la propria esistenza in vita.

ART. 21) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per tutti i pagamenti di Mediolanum Vita dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da presentare è la seguente:

a) in caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Sottoscrittore indicante gli estremi del c/c su cui accreditare le prestazioni;
- autocertificazione dei dati di un documento di identità non scaduto;
- documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 per richiedere il riscatto della posizione maturata;

b) in caso di decesso del Sottoscrittore:

- richiesta di riscatto sottoscritta dagli eredi del Sottoscrittore indicante gli estremi del c/c su cui accreditare le prestazioni;
- certificato di morte del Sottoscrittore;
- documenti necessari ad identificare gli aventi diritto;

c) alla scadenza del contratto o in caso di richiesta della prestazione di anzianità:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dall'Aderente indicante gli estremi del c/c su cui accreditare le prestazioni;
- autocertificazione dei dati di un documento di identità non scaduto;
- dichiarazione dell'Aderente di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9-bis e 9-ter del D. Lgs. 21 aprile 1993 n° 124 per beneficiare della prestazione di vecchiaia o di anzianità.

2) Termini di pagamento

Nei casi in cui ai precedenti punti a) e b) e in caso di richiesta della prestazione di anzianità Mediolanum Vita eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Alla scadenza del contratto Mediolanum Vita eseguirà il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza della polizza oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa se successiva alla scadenza.

Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore.

I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta corrente.

ART. 22) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 23) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa a:

- il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a inizio periodo;
- ciascuno dei versamenti effettuati ed al numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero ed il controvalore complessivo delle quote riferite al contratto a fine periodo.

Mediolanum Vita inoltre, certificherà annualmente al Sottoscrittore l'importo corrisposto per il pagamento della garanzia complementare, ove prevista.

ART. 24) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Mediolanum Vita è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza, ovvero del domicilio eletto dal Sottoscrittore o dagli eredi di quest'ultimo a seconda del soggetto che promuove la causa.



COPERTURA COMPLEMENTARE

CONDIZIONI DI POLIZZA

ART. 1) PRESTAZIONE DELLA COMPAGNIA

Ai sensi della presente garanzia complementare, Mediolanum Vita provvederà a pagare il Versamento Annuo Complessivo, quale risulta al momento dell'inizio dello stato dell'invalidità, qualora il Sottoscrittore divenga invalido totale e permanente per infortunio o per malattia fino al completamento del Piano dei Versamenti come stabilito dal Sottoscrittore.

Al fine di consentire a Mediolanum Vita di valutare l'opportunità di concedere la garanzia aggiuntiva, il Sottoscrittore dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione una dichiarazione circa il proprio stato di salute, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Successivamente, qualora il versamento dovuto ai sensi di polizza dovesse variare, il Versamento Annuo garantito varierà in misura corrispondente. Nel caso in cui vi fosse un incremento dei versamenti superiore al 30%, senza comunque tenere in considerazione le variazioni legate all'indice ISTAT di cui all'art. 10 delle Condizioni di Polizza di Benefit e all'art. 8 di TaxBenefit, il Sottoscrittore sarà tenuto a consegnare a Mediolanum Vita una nuova dichiarazione relativa al proprio stato di salute altrimenti l'ammontare della garanzia non sarà proporzionalmente aumentato al termine del relativo periodo di carenza.

ART. 2) DEFINIZIONE DI INVALIDITA'

Si intende colpito da invalidità totale e permanente il Sottoscrittore che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto.

ART. 3) INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE PER INFORTUNI

La presente garanzia opera qualora l'invalidità non sia inferiore al 66% delle Tabelle INAIL relative agli infortuni.

ART. 4) INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE PER MALATTIA

La presente garanzia opera qualora l'invalidità non sia inferiore al 66% delle Tabelle contenute nella "Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente".

ART. 5) DECORRENZA E DURATA

Gli effetti della presente garanzia, o delle sue eventuali successive modifiche, decorreranno dalla data di accettazione da parte di Mediolanum Vita, fatto salvo il periodo di carenza di cui al successivo art. 6. Quest'ultima è tenuta a dare comunicazione dell'eventuale mancata accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Sottoscrittore.

La data di scadenza della garanzia complementare per invalidità coincide con la prima tra le seguenti ipotesi:

- i) scadenza della polizza;
- ii) scioglimento anticipato della polizza per qualsiasi motivo;
- iii) raggiungimento dell'età pensionabile del Sottoscrittore indicata in proposta;
- iv) raggiungimento del 65° anno di età del Sottoscrittore.

L'efficacia della presente garanzia sarà sospesa qualora:

- i) il valore delle quote investite sui Fondi Interni di Mediolanum Vita non fosse sufficiente al pagamento del premio indicato al successivo articolo 8; o
- ii) il Sottoscrittore avesse richiesto il riscatto secondo le modalità previste all'art. 19 di Benefit e all'art. 17 di TaxBenefit

ART. 6) PERIODI DI CARENZA DELLA GARANZIA

La presente garanzia non opera qualora l'invalidità totale permanente per malattia abbia avuto luogo durante i primi sei mesi dalla data di stipula.

Per i casi di invalidità derivanti da infezione da HIV, il periodo di carenza è di sette anni dalla data di stipula.

Il Sottoscrittore non sarà, pertanto, coperto dalla presente garanzia qualora il suo stato di invalidità per malattia si verifichi durante il periodo di carenza.

In caso di incremento del Piano dei Versamenti, l'aumento della copertura diverrà efficace solo se decorso un nuovo periodo di carenza. Sino a tale data, la garanzia complementare coprirà solo l'importo dei versamenti precedenti l'aumento.

Analogamente, qualora Mediolanum Vita abbia accettato il pagamento del Versamento Annuo Complessivo, la copertura aggiuntiva acquisterà nuovamente efficacia solo dopo che il Sottoscrittore avrà inviato una nuova dichiarazione circa il suo stato di salute e sia decorso un nuovo periodo di carenza.

ART. 7) PERIODO DI FRANCHIGIA E PAGAMENTO DELLA GARANZIA

In caso di sinistro, Mediolanum Vita provvederà al pagamento dei versamenti annui garantiti trascorsi tre mesi dalla data di accertamento dello stato di invalidità del Sottoscrittore, rispettando il frazionamento eventualmente scelto dal Sottoscrittore o con cadenza annuale.

ART. 8) PREMIO

Per ciascun anno di efficacia della presente copertura, il Sottoscrittore dovrà corrispondere un premio pari al 5% del Versamento Annuo Complessivo, che sarà dedotto dal valore della polizza su base semestrale. A tale scopo il Sottoscrittore autorizza sin d'ora Mediolanum Vita a disinvestire un numero sufficiente di quote, in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto, e a trattenere il relativo importo.

Nel caso in cui la "Dichiarazione sullo stato di salute" non sia stata sottoscritta, la garanzia complementare sarà soggetta ad un periodo di carenza pari a tre anni, durante i quali nel caso si verifichi l'evento che ha dato luogo allo stato di invalidità verrà liquidato al Sottoscrittore un importo pari ai premi prelevati da Mediolanum Vita per la copertura complementare fino al momento della comunicazione alla Compagnia.

ART. 9) COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA

A pena decadenza, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo allo stato di invalidità, il Sottoscrittore deve effettuare la relativa comunicazione a Mediolanum Vita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Sottoscrittore si impegna a sostenere tutte le visite mediche, gli esami, le analisi e quant'altro fosse ritenuto necessario per consentire a Mediolanum Vita di accertare lo stato di invalidità totale o permanente.

ART. 10) CASI DI ESCLUSIONE

La presente copertura non garantisce i casi di invalidità totale permanente del Sottoscrittore che siano causati da:

- dolo del Sottoscrittore o degli eredi;
- infortuni subiti in conseguenza di azioni delittuose o dolose o di atti temerari del Sottoscrittore, restando comunque coperti gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- partecipazione attiva del Sottoscrittore a fatti di guerra;
- infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto;
- malattie correlate al consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e all'abuso di alcool;
- infortuni dovuti allo stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i qua-



li il Sottoscrittore non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, all'uso e guida di mezzi subacquee; gli infortuni subiti dal Sottoscrittore come pilota di aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dal Sottoscrittore in qualità di passeggero di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo;

- pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo oltre il 3° grado o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, baseball, arti marziali, pugilato, atletica pesante, equitazione, immersioni subacquee, vela, discesa libera sugli sci, salti dal trampolino su sci o idrosci acrobatico, sci o idrosci acrobatico, guidoslitta, slittino;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: attività che comportano l'accesso ai cantieri, attività agricole, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti e impalcature, lavoro su imbarcazioni, attività che comportano l'utilizzo di forni ad alta temperatura, attività che comportano l'utilizzo di teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive e tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 250 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi di portata superiore a 50 q, missionari, attività a contatto con armi, attori e artisti che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudo di autoveicoli, attività a contatto con esplosivi, lavori nel sottosuolo, viaggi in zone a rischio.

**ART. 11) LIMITI DI ETA' DEL SOTTOSCRITTORE
E LIMITI DI OPERATIVITA' DELLACOPERTURA**

Il limite per poter richiedere la presente copertura è il 60° anno del Sottoscrittore.

ART. 12) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere sul grado di invalidità accertato dalla Mediolanum Vita sarà deferita ad un Collegio arbitrale, composto da tre medici. Un medico sarà nominato da Mediolanum Vita, un secondo dal Sottoscrittore mentre il terzo sarà nominato dai due arbitri così nominati; in caso di disaccordo il Presidente del Tribunale di Milano provvederà alla sua nomina. Le operazioni peritali dovranno essere certificate mediante verbalizzazione, le parti hanno diritto di disporre di copia dei predetti verbali. La decisione del Collegio medico arbitrale sarà presa a maggioranza dei voti e sarà vincolante per le parti. Ciascuna parte sosterrà le spese relative all'arbitro di propria nomina, mentre il costo del terzo arbitro sarà sopportato da ambedue le parti in misura eguale.



CONDIZIONI DI EROGAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

ART. 1) MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

La rendita è erogata in rate posticipate secondo il frazionamento scelto dal Sottoscrittore. L'erogazione avrà inizio alla ricezione presso la sede di Mediolanum Vita della documentazione completa prevista all'art. 21 delle stesse Condizioni di Polizza.

ART. 2) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

Ad ogni ricorrenza annuale della data di inizio dell'erogazione l'importo della rendita annua verrà rivalutato sulla base del tasso di rivalutazione determinato come di seguito specificato.

Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Sottoscrittori ottenuto moltiplicando il rendimento della Gestione Separata "Medinvest" di cui al punto 3 del relativo Regolamento allegato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Mediolanum Vita si riserva comunque di trattenere dal rendimento del Fondo un minimo dell'1,2% quale commissione di gestione.

ART. 3) MODIFICA DELLA GESTIONE SEPARATA ABBINATA ALLA RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

Prima dell'inizio dell'erogazione della rendita il Sottoscrittore ha la facoltà di modificare la Gestione Separata abbinata alla rivalutazione della rendita dandone comunicazione a Mediolanum Vita.

ART. 4) RISCATTO DELLA RENDITA IN EROGAZIONE

La rendita in erogazione non è riscattabile da parte del Sottoscrittore.

CONDIZIONI DI REND&CAP

L'esercizio dell'opzione Rend&Cap dà diritto ad una rendita vitalizia immediata in base alla quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere al Sottoscrittore:

- in un primo periodo, di seguito definito "Periodo Iniziale", stabilito dal Sottoscrittore tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, **una rendita immediata costante il cui importo è definito dal Sottoscrittore stesso**. L'importo di tale rendita non potrà comunque essere superiore a quello della rendita vitalizia immediata erogabile a parità di versamento. In caso di decesso del Sottoscrittore prima della scadenza del Periodo Iniziale, Mediolanum Vita erogherà agli eredi legittimi il capitale residuo rivalutato, come di seguito definito;
- successivamente, **una rendita rivalutabile pagabile sino a che il Sottoscrittore sia in vita** il cui importo è definito in base all'età del Sottoscrittore al termine del Periodo Iniziale ed al capitale residuo rivalutato.

MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

La rendita è erogata con la frequenza scelta dal Sottoscrittore.

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

L'importo della rendita vitalizia pagabile alla fine del Periodo Iniziale verrà determinato sulla base del capitale residuo rivalutato e del coefficiente di conversione relativo all'età raggiunta dal Sottoscrittore a tale data. Successivamente sarà rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale, sulla base del tasso di rivalutazione determinato come di seguito specificato.

Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ogni anno il rendimento da attribuire ai Sottoscrittori ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata "Medinvest", di cui al punto 3 del Regolamento allegato, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquo-

ta che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Mediolanum Vita si riserva comunque di trattenere dal rendimento del fondo un minimo dell'1,2% quale commissione di gestione.

CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO

Nel corso del Periodo Iniziale l'importo del capitale residuo rivalutato, pagabile in caso di decesso del Sottoscrittore, viene determinato sottraendo al capitale maturato a scadenza, oggetto di conversione in rendita nella presente forma, gli importi delle rendite pagate ed applicando all'importo così risultante, ad ogni ricorrenza annuale, la rivalutazione determinata secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

RISCATTO E PRESTITI

La rendita non può essere oggetto né di riscatti né di prestiti.

ONERI DEL CONTRATTO

COSTI AMMINISTRATIVI

Ad ogni erogazione della rendita, è applicata una commissione pari all'1,25% della rendita stessa.

DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ' PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

In caso di decesso del Sottoscrittore durante il Periodo Iniziale dovranno essere preventivamente consegnati a Mediolanum Vita tutti i documenti di seguito elencati, necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione è la seguente:

- certificato di morte del Sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, specificando gli eredi legittimi e la eventuale presenza di testamento, di cui deve essere fornita copia;
- fotocopia di un documento d'identità valido degli eredi legittimi;
- in presenza di eredi legittimi minorenni, è necessario il decreto del Giudice Tutelare.

Mediolanum Vita eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita invierà un rendiconto con frequenza almeno annuale che riporta la situazione relativa alla prestazione rivalutabile.



REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una "Clausola di Rivalutazione" legata al rendimento del MEDINVEST. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con la circolare n.71 del 26.03.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2 - La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al MEDINVEST, il rendimento annuo del MEDINVEST, quale descritto al seguente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 3 - Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del MEDINVEST, cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel MEDINVEST, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel MEDINVEST.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4 - La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

L'età del Sottoscrittore al momento della conversione, calcolata in anni interi sulla base del compleanno più prossimo, viene corretta a seconda dell'anno di nascita del Sottoscrittore stesso, in base alla seguente regola:

Uomini		Donne	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Oltre il 1966	-2	Oltre il 1965	-2

età "corretta" del Sottoscrittore al momento della conversione	UOMINI				DONNE			
	Rateazione di pagamento della rendita				Rateazione di pagamento della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
40	23,3816	23,2440	23,1759	23,1306	20,8440	20,7346	20,6803	20,6443
41	23,9262	23,7821	23,7108	23,6634	21,2822	21,1681	21,1116	21,0740
42	24,4953	24,3444	24,2696	24,2200	21,7383	21,6194	21,5604	21,5212
43	25,0906	24,9323	24,8539	24,8018	22,2135	22,0893	22,0278	21,9869
44	25,7136	25,5473	25,4650	25,4104	22,7089	22,5791	22,5148	22,4721
45	26,3659	26,1911	26,1046	26,0472	23,2257	23,0900	23,0227	22,9781
46	27,0493	26,8654	26,7744	26,7140	23,7652	23,6231	23,5527	23,5060
47	27,7658	27,5720	27,4762	27,4126	24,3288	24,1799	24,1062	24,0572
48	28,5190	28,3146	28,2135	28,1465	24,9189	24,7627	24,6853	24,6340
49	29,3131	29,0972	28,9904	28,9197	25,5381	25,3741	25,2928	25,2390
50	30,1517	29,9233	29,8104	29,7356	26,1889	26,0165	25,9311	25,8745
51	31,0385	30,7965	30,6769	30,5977	26,8739	26,6923	26,6024	26,5428
52	31,9771	31,7204	31,5936	31,5096	27,5956	27,4042	27,3094	27,2467
53	32,9720	32,6991	32,5643	32,4751	28,3571	28,1550	28,0551	27,9888
54	34,0276	33,7370	33,5936	33,4986	29,1618	28,9481	28,8424	28,7724
55	35,1489	34,8390	34,6860	34,5848	30,0133	29,7870	29,6751	29,6010
56	36,3403	36,0091	35,8457	35,7377	30,9157	30,7656	30,5570	30,4784
57	37,6074	37,2527	37,0779	36,9623	31,8737	31,6186	31,4926	31,4092
58	38,9575	38,5771	38,3897	38,2657	32,8925	32,6209	32,4868	32,3980
59	40,4003	39,9913	39,7900	39,6568	33,9776	33,6878	33,5448	33,4501
60	41,9483	41,5076	41,2907	41,1473	35,1357	34,8260	34,6731	34,5720
61	43,6099	43,1337	42,8995	42,7448	36,3732	36,0414	35,8777	35,7695
62	45,3955	44,8798	44,6263	44,4589	37,6984	37,3420	37,1664	37,0502
63	47,3181	46,7580	46,4829	46,3013	39,1203	38,7367	38,5477	38,4227
64	49,3917	48,7818	48,4825	48,2850	40,6492	40,2352	40,0313	39,8966
65	51,6329	50,9668	50,6401	50,4246	42,2968	41,8488	41,6283	41,4826
66	54,0603	53,3305	52,9730	52,7373	44,0766	43,5903	43,3512	43,1932
67	56,6954	55,8933	55,5007	55,2420	46,0041	45,4745	45,2143	45,0425
68	59,5621	58,6774	58,2449	57,9600	48,0980	47,5194	47,2354	47,0479
69	62,6867	61,7075	61,2294	60,9147	50,3796	49,7452	49,4340	49,2287
70	66,0993	65,0116	64,4810	64,1321	52,8732	52,1749	51,8326	51,6069
71	69,8338	68,6208	68,0300	67,6417	55,6064	54,8345	54,4566	54,2075
72	73,9286	72,5705	71,9101	71,4764	58,6111	57,7542	57,3351	57,0591
73	78,4260	76,8994	76,1582	75,6720	61,9246	60,9689	60,5020	60,1948
74	83,3736	81,6505	80,8153	80,2680	65,5902	64,5191	63,9965	63,6528
75	88,8243	86,8711	85,9264	85,3079	69,6586	68,4517	67,8637	67,4774

COMMISSIONI PERCENTUALI SUL VERSAMENTO DI PRIMA ANNUALITÀ

Tabella A

Versamento Annuo lordo

Anni di durata

da	a importi inferiori a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	da 25
€ 500	€ 3.000	20%	23%	26%	29%	32%	35%	38%	41%	44%	47%	50%	53%	56%	59%	62%	65%	68%	71%	74%	77%	80%
€ 3.000	€ 3.500	19%	22%	25%	28%	31%	34%	37%	40%	42%	45%	48%	51%	54%	57%	60%	63%	66%	68%	71%	74%	77%
€ 3.500	€ 4.000	19%	22%	24%	27%	30%	33%	36%	38%	41%	44%	47%	50%	52%	55%	58%	61%	64%	67%	69%	72%	75%
€ 4.000	€ 4.500	18%	20%	23%	26%	28%	31%	34%	36%	39%	42%	44%	47%	50%	52%	55%	58%	60%	63%	66%	68%	71%
€ 4.500	€ 5.000	17%	20%	22%	25%	27%	30%	32%	35%	37%	40%	43%	45%	48%	50%	53%	55%	58%	60%	63%	65%	68%
€ 5.000	€ 5.500	16%	18%	21%	23%	25%	28%	30%	33%	35%	37%	40%	42%	45%	47%	49%	52%	54%	56%	59%	61%	64%
€ 5.500	€ 6.000	15%	17%	20%	22%	24%	26%	29%	31%	33%	35%	38%	40%	42%	44%	47%	49%	51%	53%	56%	58%	60%
€ 6.000	€ 6.500	14%	16%	19%	21%	23%	25%	27%	29%	31%	33%	36%	38%	40%	42%	44%	46%	48%	51%	53%	55%	57%
€ 6.500	€ 7.000	13%	15%	17%	19%	21%	23%	25%	27%	29%	31%	33%	35%	38%	40%	42%	44%	46%	48%	50%	52%	54%
€ 7.000	€ 7.500	13%	15%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	34%	35%	37%	39%	41%	43%	45%	47%	49%	51%
€ 7.500	€ 8.000	12%	14%	16%	17%	19%	21%	23%	25%	26%	28%	30%	32%	34%	35%	37%	39%	41%	43%	45%	46%	48%
€ 8.000	€ 8.500	11%	13%	15%	17%	18%	20%	22%	24%	25%	27%	29%	30%	32%	34%	36%	37%	39%	41%	42%	44%	46%
€ 8.500	€ 9.000	11%	13%	14%	16%	18%	19%	21%	22%	24%	26%	27%	29%	31%	32%	34%	36%	37%	39%	41%	42%	44%
€ 9.000	€ 9.500	11%	12%	14%	15%	17%	18%	20%	22%	23%	25%	26%	28%	29%	31%	33%	34%	36%	37%	39%	41%	42%
€ 9.500	€ 10.000	10%	12%	13%	15%	16%	18%	19%	21%	22%	24%	25%	27%	28%	30%	31%	33%	34%	36%	37%	39%	41%
€ 10.000	€ 10.500	10%	11%	13%	14%	16%	17%	19%	20%	21%	23%	24%	26%	27%	29%	30%	32%	33%	35%	36%	38%	39%
€ 10.500	€ 11.000	9%	11%	12%	14%	15%	17%	18%	19%	21%	22%	24%	25%	26%	28%	29%	31%	32%	33%	35%	36%	38%
€ 11.000	€ 11.500	9%	11%	12%	13%	15%	16%	17%	19%	20%	21%	23%	24%	26%	27%	28%	30%	31%	32%	34%	35%	37%
€ 11.500	€ 12.000	9%	10%	12%	13%	14%	15%	17%	18%	19%	21%	22%	23%	25%	26%	27%	29%	30%	31%	33%	34%	35%
€ 12.000	€ 12.500	9%	10%	11%	12%	14%	15%	16%	18%	19%	20%	22%	23%	24%	25%	27%	28%	29%	31%	32%	33%	34%
€ 12.500	€ 13.000	8%	10%	11%	12%	13%	15%	16%	17%	18%	20%	21%	22%	23%	25%	26%	27%	28%	30%	31%	32%	33%
€ 13.000	€ 13.500	8%	9%	11%	12%	13%	14%	15%	17%	18%	19%	20%	22%	23%	24%	25%	26%	28%	29%	30%	31%	33%
€ 13.500	€ 14.000	8%	9%	10%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	19%	20%	21%	22%	23%	25%	26%	27%	28%	29%	31%	32%
€ 14.000	€ 14.500	8%	9%	10%	11%	12%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	28%	29%	30%	31%
€ 14.500	€ 15.000	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
€ 15.000	€ 15.500	7%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	29%	30%
€ 15.500	€ 16.000	7%	8%	9%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%
€ 16.000	€ 16.500	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%
€ 16.500	€ 17.000	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%
€ 17.000	€ 17.500	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%
€ 17.500	€ 18.000	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%
€ 18.000	€ 18.500	7%	8%	9%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%
€ 18.500	€ 19.000	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%
€ 19.000	€ 19.500	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%
€ 19.500	€ 20.000	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%
€ 20.000	€ 20.500	6%	7%	8%	9%	10%	11%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	22%	23%	24%
€ 20.500	€ 21.000	6%	7%	8%	9%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	24%
€ 21.000	€ 21.500	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	23%
€ 21.500	€ 22.000	6%	7%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	21%	22%	23%
€ 22.000	€ 22.500	6%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%
€ 22.500	€ 23.000	6%	6%	7%	8%	9%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	21%	22%
€ 23.000	€ 23.500	5%	6%	7%	8%	9%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	20%	21%	22%
€ 23.500	€ 24.000	5%	6%	7%	8%	9%	9%	10%	11%	12%	13%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	20%	21%	21%
€ 24.000	€ 24.500	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	12%	12%	13%	14%	15%	16%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	21%
€ 24.500	€ 25.000	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	11%	12%	13%	14%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	20%	21%
€ 25.000	e oltre	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	10%	11%	12%	13%	14%	14%	15%	16%	17%	17%	18%	19%	20%	20%

COMMISSIONI PERCENTUALI SUI VERSAMENTI SUCCESSIVI

Tabella B

Anni di durata	Commissione	Anni di durata	Commissione
5	8,00%	23	7,20%
6	8,00%	24	7,10%
7	8,00%	25	7,00%
8	8,00%	26	6,80%
9	8,00%	27	6,60%
10	8,00%	28	6,40%
11	8,00%	29	6,20%
12	8,00%	30	6,00%
13	8,00%	31	5,80%
14	8,00%	32	5,60%
15	8,00%	33	5,40%
16	7,90%	34	5,20%
17	7,80%	35	5,00%
18	7,70%	36	4,80%
19	7,60%	37	4,60%
20	7,50%	38	4,40%
21	7,40%	39	4,20%
22	7,30%	40	4,00%



REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

- Azionario - Intraprendenza
- Azionario - Dinamismo
- Azionario - Protezione
- Obbligazionario - Crescita
- Obbligazionario - Moderazione
- Obbligazionario - Liquidità

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

MEDIOLANUMVITA, Compagnia di Assicurazioni sulla vita appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha attivato, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, 6 gestioni interne separate denominate "Azionario - Intraprendenza", "Azionario - Dinamismo", "Azionario - Protezione", "Obbligazionario - Crescita", "Obbligazionario - Moderazione", "Obbligazionario - Liquidità", ciascuna delle quali sarà di seguito chiamata Fondo.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali mediante una gestione professionale del portafoglio. Il Fondo è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti nel patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3) PARTECIPANTI AL FONDO

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo è l'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e quote di O.I.C.R. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari emessi e/o quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum).

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. anche gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo.

Gli impegni della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/adde-

bito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Polizza.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti al Fondo Interno nel momento della loro formazione.

ART. 5) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO AZIONARIO - INTRAPRENDEZZA

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario). È inoltre previsto l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti e di aziende a piccola capitalizzazione borsistica relativamente al mercato di riferimento, e in quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

ART. 6) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO AZIONARIO - DINAMISMO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) e caratterizzata da un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 40% del medesimo.

ART. 7) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO AZIONARIO - PROTEZIONE

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata a massimizzare la partecipazione ai mercati borsistici internazionali nel rispetto dell'obiettivo della prevalente protezione del patrimonio investito. Ciò attraverso una adeguata composizione del portafoglio di investimento ed utilizzando efficienti tecniche e strumenti di gestione del portafoglio. È previsto l'investimento in valori mobiliari di tipo azionario (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario), in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, titoli a reddito fisso, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e in quote di O.I.C.R. a capitale protetto.

ART. 8) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO OBBLIGAZIONARIO - CRESCITA

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario). È inoltre previsto l'investimento in valori mobiliari obbligazionari di emittenti di Paesi Emergenti e di società di capitale ("Corporate bonds") e in quote di O.I.C.R. aventi la medesima caratterizzazione. Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.

ART. 9) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO OBBLIGAZIONARIO - MODERAZIONE

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un particolare interesse per titoli di emittenti di Paesi aderenti all'OCSE e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario aventi la medesima caratterizzazione.



Non sono previsti investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario).

ART. 10) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO OBBLIGAZIONARIO - LIQUIDITÀ

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo esclusivamente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un prevalente interesse per Titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario aventi al momento dell'acquisto una vita residua non superiore ai 3,5 anni e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario aventi la medesima caratterizzazione.

Non sono previsti investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario).

ART.11) REGIME DELLE SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Compagnia pari per ciascun fondo agli importi indicati nella tabella sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Fondo	Commissione di gestione annua
Azionario - Intraprendenza	1%
Azionario - Dinamismo	1%
Azionario - Protezione	0,7%
Obbligazionario - Crescita	0,4%
Obbligazionario - Moderazione	0,3%
Obbligazionario - Liquidità	0,2%

L'importo della Commissione di gestione è fissato fino al 30/6/2003 e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della compagnia nell'interesse dei sottoscrittori. Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 gg. dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della Compagnia. In tal caso il contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote, calcolato in base al valore al giorno di ricezione della comunicazione del Contraente, ovvero, in caso di adesione ad Europension TaxBenefit, il Contraente avrà la possibilità di trasferire la propria posizione verso altra Forma Pensionistica Complementare o Individuale con le modalità di cui all'art. 18 delle Condizioni di Polizza. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni;

- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

ART. 12) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive

del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le quote di O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

ART. 13) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 12, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "MF" e "il Giornale".

Il valore iniziale della quota è fissato in lit. 10.000 per i primi tre giorni lavorativi a partire dalla data di costituzione di ciascun fondo.

ART. 14) SCRITTURE CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia; essa redige:

- il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli art. 12 e 13 del presente Regolamento;
- entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
 - Note illustrative;
 - Prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - Prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'ISVAP entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Sottoscrittori presso la sede della Mediolanum Vita.

ART. 15) REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs n. 58 del 24/02/98 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

ART. 16) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento.



GRUPPO MEDIOLANUM

MEDIOLANUMVITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio - Milano 3 (MI) - Italia
Cap. Soc. Int.Vers. euro 87.720.000 - C.C.I.A.A. (Mi) 842196
Cod. Fisc./Part. IVA/Num. Reg. Impr. di Milano 01749470157
Impresa Aut. Min. 8279 del 6.7.1973
(G.U. 193 del 27.7.1973)



www.bancamediolanum.it